

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 novembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 17.

**Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000.** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 18.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 19.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001.**  
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 20.

**Legge finanziaria per l'anno 2002.** . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 21.

**Modifica ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli)** . . . . . Pag. 8

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2002, n. 5.

**Nuovo sistema tariffario.** . . . . . Pag. 9

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, n. 15.

**Norme urgenti in materia di comunità montane** . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2002, n. 16.

**Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico** . . . . . Pag. 28

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2002, n. 1.

**Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste** . . . . . Pag. 42

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2002, n. 2.

**Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria** . . . . . Pag. 46

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, n. 11.

**Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore . . . . .** Pag. 52

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2002, n. 12.

**Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici . . . . .** Pag. 56

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 2 agosto 2002, n. 5.

**Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.**

Pag. 61

LEGGE 2 agosto 2002, n. 6.

**Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.**

Pag. 64

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 17.

**Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni dell'8 agosto 2001, provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.

2. Le aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.

Art. 2.

1. Gli oneri del mutuo, di cui all'art. 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'istituto mutuante.

2. Le aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.

3. Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Art. 3.

1. Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 luglio 2002

GHIGO

02R0610

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 18.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni*

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2001*

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2002, pari a € 748.378.011,41, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2002

GHIGO

02R0621

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 19.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

## Art. 2.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali; accertate nell'esercizio finanziario 2001, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in L. 20.305.445.034.262 delle quali sono state riscosse L. 17.573.521.978.139 e restano da riscuotere L. 2.731.923.056.123.

## Art. 3.

*Spese di competenza*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a L. 19.960.343.616.723. I pagamenti effettuati ammontano a L. 17.367.673.992.235 e ne restano da pagare L. 2.592.669.624.488.

## Art. 4.

*Residui attivi dell'esercizio finanziario 2000 e precedenti*

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 ammontano a L. 4.992.290.290.453, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2001 in L. 4.888.662.234.570 per un minor importo di L. 103.628.055.883. Le somme riscosse sono state L. 2.782.629.151.128 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a L. 2.106.033.083.442.

## Art. 5.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 1999 - 2000*

1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 ammontavano a L. 3.952.618.753.823, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2001 in L. 3.791.501.492.447 per un minor importo di L. 161.117.261.376. Le somme pagate sono state L. 2.778.428.274.805 e quelle rimaste da pagare ammontano a L. 1.013.073.217.642.

## Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:  
rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2001 (art. 2) L. 2.731.923.056.123;  
rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (art. 4) L. 2.106.033.083.442;  
totale L. 4.837.956.139.565.

## Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:  
rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2001 (art. 3) L. 2.592.669.624.488;  
rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) L. 1.013.073.217.642;  
totale L. 3.605.742.842.130.

## Art. 8.

*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è determinato in L. 216.848.593.379 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla giunta regionale nonché dal seguente prospetto:  
fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2000 L. 6.799.731.152;  
riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2001 L. 20.356.151.129.267;

pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2001 L. 20.146.102.267.040;  
fondo di cassa finale esercizio 2001 L. 216.848.593.379.

## Art. 9.

*Situazione finanziaria*

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato un avanzo finanziario di L. 1.449.061.890.814 come risulta dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 L. 216.848.593.379;  
ammontare dei residui attivi L. 4.837.956.139.565;  
ammontare dei residui passivi L. 3.605.742.842.130;  
avanzo finanziario L. 1.449.061.890.814.

## Art. 10.

*Attività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2001 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 6.111.590.681.411.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2001 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 5.520.350.258.622.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2002

GHIGO

02R0622

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 20.

**Legge finanziaria per l'anno 2002.**

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

## Art. 1.

*Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*

1. A decorrere dall'anno 2001 l'agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006»), è esonerata dal versamento, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. L'agenzia è altresì esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.

## Art. 2.

*Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per autoveicoli alimentati a gas metano e per autoveicoli elettrici*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione e gli autoveicoli elettrici.

## Art. 3.

*Riscossione delle sanzioni*

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

## Art. 4.

*Rinvio dei termini*

1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2003.

## Art. 5.

*Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

2. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in € 16,53 fino al 31 dicembre 1997.

3. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

5. L'importo di cui al comma 2 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario).

## Art. 6.

*Anagrafe tributaria regionale*

1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali è costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve rea-

lizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA).

2. Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalità: la Regione, le province, i comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.

3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte è realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
- b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
- c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
- d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni.

## Capo II

## VARIAZIONI DI BILANCIO

## Art. 7.

*Variazioni al bilancio di previsione 2002*

1. Al bilancio di previsione per l'anno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (allegato A).

## Art. 8.

*Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004*

1. Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (allegato B).

2. Alla copertura finanziaria si provvede con un pari aumento dell'autorizzazione a contrarre mutui.

## Art. 9.

*Perenzioni amministrative*

1. Tra i prelievi autorizzati dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono compresi quelli relativi agli impegni andati in perenzione.

## Art. 10.

*Consulenze*

1. Per l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), è autorizzata, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali processo di delega - Titolo I - Spese correnti), l'istituzione di apposito capitolo relativo al finanziamento degli incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali.

2. Il capitolo 10870 della UPE 05991 è inserito nell'elenco delle spese obbligatorie.

3. Per l'attivazione di un progetto di ricerca in materia di amianto con l'Università degli studi di Torino, nonché di progetti di ricerca in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 6/1988, l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 15183, nell'ambito della UPB 22991 (Tutela ambientale - Gestione rifiuti - Direzione - Titolo I - Spese correnti), iscritto sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 del bilancio pluriennale 2002-2004 approvata con legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI NAVIGAZIONE LOCALE E DEMANIO IDRICO

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come aggiunto dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 44/2000), è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste, costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge n. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti ed ad enti pubblici. I proventi derivanti dai canoni di concessione dei porti turistici di interesse comunale spettano al comune competente per territorio. Competono, altresì, al comune le funzioni relative alla determinazione ed alla riscossione del canone, nonché la gestione del relativo contenzioso. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse di concessione, di cui all'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari), non sono più dovute.

## Art. 12.

*Versamento dei canoni e sovracani relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché dei canoni e degli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico.*

1. A far data dal 1° gennaio 2004, i canoni e i sovracani relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché i canoni e gli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

2. Per i canoni i sovracani e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dell'anno 2003 l'utente è tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

## Art. 13.

*Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b)*

1. La giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'art. 59, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 44/2000, al fine di procedere:

*a*) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;

*b*) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;

*c*) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.

## Art. 14.

*Canone per l'uso delle acque pubbliche*

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

3. I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.

4. Con atto della giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche.

## Art. 15.

*Determinazione del canone*

1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1 la giunta regionale si attiene ai principi stabiliti dal piano-direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche finalizzate al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 103-36782 del 12 dicembre 2000, ed in particolare provvede in modo progressivo e sistematico a:

*a*) stabilire il valore dei canoni direttamente proporzionali alla qualità delle acque prelevate, oltre che agli effettivi volumi utilizzati;

*b*) rapportare l'entità dei canoni a livello di sfruttamento del corpo idrico da cui è effettuato il prelievo;

*c*) prevedere riduzioni adeguate per i fabbisogni primari, da definire sulla base di standards di consumo commisurati alle effettive esigenze;

*d*) stabilire riduzioni significative a vantaggio degli utenti che si impegnano a realizzare interventi concordati con la pubblica amministrazione, finalizzati al contenimento di consumi, alla riduzione delle perdite, all'adozione di sistemi di riciclo e al riuso delle acque di scarico;

*e*) commisurare l'entità del canone alla qualità delle acque di scarico nonché alle caratteristiche fisiche, idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore;

*f*) penalizzare gli sprechi ed i consumi che eccedono gli standards, mediante l'imposizione di sovracani graduati e crescenti.

3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definite le modalità per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

## Art. 16.

*Versamento del canone*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l'autorità competente determina l'ammontare dei canoni non corrisposti:

*a*) nel provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza abusiva;

*b*) nell'eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;

*c*) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui è consentito il prelievo in pendenza dell'adozione del provvedimento di concessione.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), l'autorità competente determina altresì il canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l'uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.

4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il termine per il relativo versamento decorre dalla data di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare.

#### Art. 17.

##### *Sovracanoni*

1. Con il regolamento di cui all'art. 15, comma 1, la giunta regionale determina altresì:

a) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei comuni e delle province rivieraschi ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);

c) i criteri di riparto dei predetti sovracanoni e le modalità del loro versamento.

2. I sovracanoni di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.

#### Art. 18.

##### *Norme transitorie*

1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'art. 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente. A tal fine la giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'applicazione della riduzione del canone prevista dall'art. 18, comma 1, lettere a) e d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) è dovuto per anno solare ed è versato:

a) entro trenta giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, all'amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria dalla continuazione delle derivazioni d'acqua;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'amministrazione regionale per le annualità successive.

3. Qualora l'importo, comprensivo degli interessi legali, dovuto alla Regione ai sensi del comma 2, lettera a) sia superiore a 15.000,00 euro, su richiesta dell'utente il pagamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo.

#### *Capo IV*

##### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

#### Art. 19.

##### *Delegificazione del piano di attività del museo regionale di scienze naturali*

1. I commi 1 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del museo regionale di scienze naturali) sono abrogati.

2. Nelle more della trasformazione della direzione museo regionale di scienze naturali in fondazione, il piano di attività è allegato al programma operativo della giunta regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 7/2001.

#### *Capo V*

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI

#### Art. 20.

##### *Cessione di crediti*

1. Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la giunta regionale è autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte S.p.a. di crediti vantati dalla Regione Piemonte verso società partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso società partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interseambio fra sistemi di trasporto), 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del fondo investimenti Piemonte - FIP) e 6 dicembre 1999, n. 31 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede fondo investimenti Piemonte (FIP) e comunque derivanti dal fondo investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, è pari al valore capitale del credito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilità del credito alla data della cessione.

2. Ai fini del comma 1, la giunta regionale è autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.

#### Art. 21.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2002

GHIGO

02R0623

## LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 21.

**Modifica ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2002)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39*

1. L'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Vigilanza*). — 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, le province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 (decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), secondo il dettato di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato agricolo), e successive modifiche ed integrazioni, istituendo il servizio antisofisticazioni vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n. 1493/1999, e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di cui all'art. 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole può agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.

5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.

6. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.»

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39*

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 39/1980, come da ultimo sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (*Obblighi degli operatori vitivinicoli sanzioni*).

— 1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'art. 3, comma 1, n. 1) è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'art. 4.

2. Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonché qualitativo delle uve prove-

nienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'art. 4.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:

- a) dichiarazione di raccolta uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.

4. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;

b) l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1.

5. I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonché autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal servizio antisofisticazioni vinicole della provincia competente per territorio. Per le attività amministrative dall'assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 è accertato d'ufficio.

6. I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000.

7. I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

8. Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonché i comuni, anche avvalendosi delle commissioni consultive comunali di cui all'art. 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge.

9. L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il presidente della giunta regionale, che provvede con ordinanza-ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni.

10. I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

11. Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2002

GHIGO

02R0627

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2002, n. 5.

### Nuovo sistema tariffario.

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

PARTE I

### ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 1.

#### Ambito d'applicazione

1. La Regione, a completamento del processo di riforma del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale n. 22/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta il presente regolamento tariffario in attuazione della legge regionale n. 1/2002.

2. Il regolamento si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico, per i quali è previsto un corrispettivo regionale o locale:

a) servizi ferroviari di trasporto locale trasferiti dallo Stato alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997 per gli spostamenti tra le stazioni ferroviarie situate all'interno del territorio lombardo, con estensione alle stazioni poste in altre regioni elencate nei contratti di servizio;

b) servizi automobilistici di linea di cui all'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 22/1998;

c) servizi automobilistici finalizzati effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata di cui all'art. 2, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 22/1998, sostitutivi dei servizi di linea;

d) servizi automobilistici finalizzati effettuati con autobus destinati ai servizi di linea, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, di cui all'art. 2, comma 5, lettera d) della legge regionale n. 22/1998, equiparati ai servizi di linea, per i quali è previsto un obbligo di servizio e non soggetti ad autorizzazione;

e) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata di cui all'art. 2, comma 6 della legge regionale n. 22/1998, tra cui i servizi su impianti a fine classificati di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 30 della stessa legge regionale n. 22/1998;

f) servizi, di navigazione pubblica di linea, di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 22/1998.

Art. 2.

#### Modello regionale di interazione tariffaria

1. Il modello tariffario integrato regionale si realizza attraverso l'adozione di sistemi tariffari integrati di livello locale, a loro volta integrati con i servizi ferroviari, dando luogo alla costruzione di una rete di sistemi locali interconnessi su tutto il territorio lombardo dal servizio ferroviario.

2. I sistemi tariffari integrati di livello locale, al massimo uno per ciascuna provincia, prevedono, per spostamenti all'interno di un determinato ambito territoriale, l'uso di un unico titolo di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.

3. Per i servizi ferroviari, che costituiscono l'elemento di connessione tra i sistemi tariffari integrati di livello locale, la Regione garantisce l'integrazione tra tutti i vettori ferroviari operanti sul territorio regionale, assicurando:

a) il mantenimento delle integrazioni vigenti almeno sino all'attuazione delle fasi di integrazione secondo le scadenze previste al successivo comma 4;

b) in via prioritaria, l'emissione di abbonamenti mensili e annuali integrati con i servizi comunali dei comuni capoluogo da realizzarsi entro il 2003 per Milano, ed entro il 2004 per gli altri comuni capoluogo.

4. La realizzazione del modello tariffario integrato regionale, a partire dai titoli di viaggio obbligatori, si articola progressivamente nelle seguenti fasi:

In via prioritaria:

a) integrazione tariffaria tra tutti i servizi di competenza dei comuni capoluogo, anche laddove sono state individuate più sotto-reti, da realizzarsi nel 2003 contestualmente all'avvio dei servizi aggiudicati a seguito di procedure di gara;

b) integrazione tariffaria dei servizi di competenza dei comuni capoluogo con i servizi di competenza delle amministrazioni provinciali, anche laddove sono state individuate più sotto-reti da realizzarsi entro il 2004;

c) integrazione, ove tecnicamente opportuno, dei servizi ferroviari con i sistemi integrati locali entro il 2004;

a regime:

d) estensione delle integrazioni tariffarie di cui alle lettere precedenti ai servizi di navigazione;

e) integrazione tariffaria tra i diversi sistemi locali, con qualsiasi modalità effettuata;

f) integrazioni tariffarie applicate a documenti di viaggio diversi da quelli obbligatori.

5. L'attivazione del nuovo sistema tariffario integrato di Milano prevede la partecipazione obbligatoria dei vettori ferroviari.

Art. 3.

#### Monitoraggio dei sistemi tariffari

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 19, comma 4 della legge regionale n. 22/1998, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 27 della legge regionale n. 1/2002, la Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai servizi automobilistici di linea. All'interno di tale sistema è dato spazio alle integrazioni tariffarie adottate dagli enti locali sulla base dei criteri individuati nella d.g.r. n. 7/8528 del 22 marzo 2002 «Sviluppo del sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale: attuazione della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1».

2. Gli enti locali competenti trasmettono alla Regione tutti i provvedimenti adottati in materia tariffaria entro trenta giorni dalla data della loro adozione.

Art. 4.

#### Comitato di coordinamento

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 12, la Regione si avvale di un apposito Comitato di coordinamento, nominato dal direttore generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

2. Il comitato di coordinamento di cui al comma 1, è composto da:

a) il direttore generale competente con funzioni di Presidente;

b) tre componenti scelti tra i dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, tra cui il dirigente dell'unità organizzativa competente;

c) due rappresentanti dell'Unione province Lombarde - UPL;

d) due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI Lombardia;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani - UNCEM Lombardia;

f) tre rappresentanti delle associazioni dei soggetti gestori;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

3. Il comitato dura in carica per l'intera legislatura.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno di funzionamento nel quale definisce le modalità di partecipazione, dei rappresentanti degli enti locali competenti, delle associazioni dei soggetti gestori e delle associazioni dei consumatori.

5. Il comitato si avvale di una segreteria operativa costituita presso la direzione generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

6. In fase di prima attuazione il comitato è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 5.

*Sistemi tariffari di livello locale*

1. Le province e i comuni definiscono le politiche tariffarie ed il modello tariffario da individuarsi tra quelli previsti all'art. 8.

2. Le province e i comuni concorrono alla copertura dei mancati introiti tariffari derivanti dalla riduzione delle tariffe nelle aree a domanda debole, per fini sociali e per incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge regionale n. 1/2002. Tali riduzioni sono rivolte ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

3. Per i servizi di trasporto pubblico che interessano anche territori al di fuori dei confini della Regione Lombardia, gli enti competenti concordano con le altre amministrazioni interessate, in relazione alle proprie competenze, il sistema tariffario di riferimento, anche mediante specifici accordi.

## Art. 6.

*Organismi locali*

1. Per realizzare i sistemi di integrazione tariffaria gli enti locali possono costituire appositi organismi di livello locale, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, al fine di assicurare l'attività istruttoria per la definizione delle fasi di integrazione di cui all'art. 2, comma 4.

2. Gli enti locali individuano le forme organizzative ritenute più idonee per la costituzione degli organismi locali.

3. Gli organismi locali svolgono attività di supporto alle province e ai comuni per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) definizione del sistema tariffario integrato locale nelle sottoindicate componenti:

1) individuazione dell'area territoriale d'integrazione e dei servizi di trasporto pubblico locale in essa inclusi, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;

2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;

3) identificazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;

4) definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali;

5) introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui all'art. 20;

6) modalità di emissione dei titoli di viaggio;

b) definizione delle modalità tecnico operative per l'introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;

c) definizione nei confronti dei gestori attuali delle modalità operative per garantire l'accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori;

d) definizione del riparto dei proventi tariffari e coordinamento delle attività funzionali allo stesso, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Il livello istituzionale minimo di raccordo è costituito da ciascuna provincia con il rispettivo comune capoluogo, con possibile estensione ai comuni non capoluogo di provincia regolatori di servizi di trasporto pubblico, per i servizi di rispettiva competenza. Nel caso di servizi integrati che interessano i territori di più province, le amministrazioni provinciali e comunali competenti possono procedere congiuntamente alla costituzione di un unico organismo.

5. La Regione partecipa all'organismo locale quando i servizi di propria competenza sono inseriti nel sistema integrato locale. È facoltativa la partecipazione di altri enti regolatori i cui servizi di competenza entrino nell'integrazione tariffaria.

## PARTE II

## NUOVO SISTEMA TARIFFARIO

## Art. 7.

*Titoli di viaggio*

1. La Regione individua i titoli di viaggio obbligatori, secondo quanto disciplinato nella successiva sezione V - art. 20.

2. Nella medesima sezione V del presente regolamento sono disciplinate l'esazione suppletiva in vettura, le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, la disciplina delle tariffe commerciali e il numero di viaggi convenzionali.

## Art. 8.

*Modelli tariffari*

1. Il sistema tariffario regionale per la determinazione delle tariffe fa riferimento ai seguenti modelli:

a) modello a zone per i servizi di trasporto pubblico interurbani, di area urbana e comunali, con qualunque modalità espletati. Gli enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali, di cui all'art. 6, individuano in modo autonomo le zone e definiscono il valore puntuale delle tariffe, secondo la disciplina di cui alla sezione IV del presente regolamento, articoli 17 e seguenti.

b) modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione I del presente regolamento, agli articoli 13 e 14;

c) modello per i servizi di navigazione pubblica di linea per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone, di cui alla successiva sezione II - art. 15;

d) modello per i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione III del presente regolamento, all'art. 16.

2. La giunta regionale si riserva la facoltà di autorizzare gli enti competenti a derogare dall'adozione dei modelli tariffari disciplinati nel presente regolamento secondo specifiche modalità, individuate nello stesso atto autorizzativo, qualora particolari esigenze di mobilità ne motivino la previsione.

## Art. 9.

*Integrazione tariffaria*

1. I sistemi tariffari integrati di livello locale sono realizzati mediante l'adozione del modello tariffario a zone, la cui definizione compete congiuntamente agli Enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali di cui al precedente art. 6.

2. L'estensione dei sistemi tariffari integrati di livello locale, in termini territoriali e di quantità di servizi interessati, è da correlare ai seguenti aspetti:

a) intensità della mobilità;

b) intensità dell'offerta dei servizi;

c) preesistenza di sistemi integrati, in coerenza con i confini delle reti o sottoreti oggetto dei contratti di servizio stipulati a seguito di gara.

3. Gli oneri derivanti dall'integrazione tariffaria trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio e attraverso l'applicazione del modello tariffario a zone, cui sono legate possibili variazioni degli introiti tariffari generati.

## Art. 10

*Sistemi di riparto dei ricavi tariffari*

1. La Regione assicura, con la propria attività di indirizzo, che i sistemi di riparto dei ricavi tariffari integrati siano definiti nel rispetto del principio di trasparenza e che siano applicati in modo uniforme per tutti i gestori aderenti all'integrazione tariffaria.

2. Il meccanismo di riparto dei ricavi tariffari è definito tenendo conto prevalentemente dell'effettivo utilizzo dei servizi, sulla base dei dati relativi al «numero di viaggiatori trasportati» e alle «percorse effettuate», rilevati mediante appositi indicatori. I dati sono rilevati applicando criteri e procedure preventivamente stabiliti dagli enti locali e dalla Regione Lombardia, secondo competenza.

3. La Regione definisce i criteri per il riparto e per la gestione della compensazione (clearing) dei ricavi tariffari derivanti dall'utilizzo dei titoli di viaggio che garantiscono l'integrazione di livello regionale, secondo quanto definito all'art. 12, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

4. Gli enti competenti definiscono le modalità per il riparto dei ricavi tariffari derivanti dall'integrazione dei servizi di rispettiva competenza sulla base dei criteri definiti al precedente comma 2.

## Art. 11.

*Modalità di adeguamento delle tariffe*

1. A decorrere dal 2003 l'adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della giunta regionale entro il mese di giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto del medesimo atto. Sino all'emanazione del provvedimento di adeguamento delle tariffe, restano salve le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 7/8439 del 15 marzo 2002 «adeguamento tariffario dei servizi pubblici di trasporto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2002 n. 1 "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale"».

2. Per gli anni 2003 e 2004, l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locali calcolati applicando una percentuale di adeguamento pari al 7 % della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

3. A partire dall'anno 2005, l'adeguamento delle tariffe è calcolato utilizzando i criteri definiti nel «Modello di adeguamento delle tariffe» (Allegato A2 del Sistema tariffario). Tale modello tiene conto della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT a livello nazionale e di indicatori di qualità dei servizi. Il modello di adeguamento delle tariffe è sperimentato nel corso degli anni 2003 e 2004 al fine di determinare i valori di riferimento degli indicatori di qualità dei servizi e le modalità di rilevazione ed omogeneizzazione delle grandezze monitorate anche tenendo conto della messa a regime del sistema di monitoraggio regionale.

4. La giunta regionale, conclusa la fase biennale di sperimentazione (2003-2004), approva, sentita la commissione consiliare competente, con specifico atto il «Modello di adeguamento delle tariffe». Per l'adeguamento delle tariffe del modello a zone, gli enti competenti garantiscono che il valore puntuale della tariffa scelto all'interno dell'intervallo determinato dalla Regione sia correlato ai risultati qualitativi conseguiti dai servizi integrati di competenza degli enti locali che ne fanno parte.

5. L'allineamento delle tariffe degli abbonamenti dei servizi ferroviari a quelle dei servizi automobilistici di linea di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2002, al fine di assorbire gradualmente gli scostamenti esistenti, è strutturato in fasi successive ed è disposto dalla giunta regionale, anche sulla base degli interventi infrastrutturali attuati nel settore.

6. L'adeguamento delle tariffe è determinato applicando la percentuale d'incremento di cui ai precedenti commi 2 e 3 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di cui all'art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

- a) per i titoli di corsa semplice ai 5 centesimi più prossimi;
- b) per gli abbonamenti settimanali ai 10 centesimi più prossimi;
- c) per gli abbonamenti mensili ai 50 centesimi più prossimi.

7. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore.

## Art. 12.

*Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 1/2002, la Regione incentiva, con apposite risorse finanziarie, le province e i comuni capoluogo per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, definendo in particolare:

a) gli standard di riferimento dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi cui gli operatori del settore devono obbligatoriamente uniformarsi al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità dei sistemi a livello regionale;

b) i titoli di viaggio interoperabili a livello regionale e relative modalità di emissione in termini di regole d'uso e condizioni;

c) i principi per la ripartizione tra i diversi soggetti gestori degli introiti tariffari dei titoli di viaggio interoperabili di livello regionale e per la gestione della compensazione (clearing) relativa agli introiti degli stessi titoli.

*Sezione I*CRITERI E PARAMETRI  
DEL MODELLO TARIFFARIO LINEARE

## Art. 13.

*Modello tariffario lineare*

1. Il modello lineare assume come principale parametro per la determinazione delle tariffe la distanza percorsa, articolata in un numero finito di classi chilometriche di distanza. Il modello prevede tariffe crescenti al crescere della distanza e decrescenti in termini di costo unitario chilometrico.

2. Il modello lineare si applica a tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2 per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone di cui agli articoli 17 e seguenti del presente regolamento.

3. È fatto obbligo al singolo vettore di assicurare l'integrazione tra tutti i servizi dallo stesso eserciti.

## Art. 14.

*Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe*

1. Per il modello lineare, la suddivisione dell'ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:

- a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro;
- b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro;
- c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.

2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:

a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all'aumentare della distanza;

b) la tariffa dell'abbonamento mensile ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell'allineamento dei livelli tariffari di cui all'art. 7, comma 5 della legge regionale n. 1/2002;

c) la tariffa dell'abbonamento settimanale con validità sette giorni, dal lunedì alla domenica, è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;

d) la tariffa dell'abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.

3. Le tariffe uniche regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.

Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento

Classi chilometriche	Corsa semplice	Abbonamento settimanale 7 gg. a vista		Abbonamento mensile a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
0-5	0,95	6,60	5,20	23,00	18,00
5,1-10	1,20	8,40	6,60	29,50	23,00
10,1-15	1,45	10,20	7,90	35,50	26,00
15,1-20	1,70	11,90	9,30	41,50	32,50
20,1-25	1,95	13,50	10,50	47,50	37,00
25,1-30	2,25	15,10	11,80	53,00	41,00
30,1-35	2,50	16,60	12,90	58,00	45,50
35,1-40	2,75	18,00	14,00	63,00	49,00
40,1-50	3,25	20,40	15,90	71,50	55,50
50,1-60	3,75	22,60	17,60	79,00	61,50
60,1-70	4,15	23,60	18,60	83,50	65,00
70,1-80	4,80	24,90	19,40	87,00	68,00
80,1-90	5,00	25,70	20,10	90,00	70,00
90,1-100	5,40	26,30	20,50	92,00	72,00
100,1-120	6,25	27,40	21,50	96,00	75,00
120,1-140	7,05	28,60	22,40	100,00	78,50
140,1-160	7,90	29,70	23,40	104,00	82,00
160,1-180	8,70	30,60	24,40	108,00	85,50
180,1-200	9,55	32,00	25,40	112,00	89,00
200,1-220	10,35	33,10	26,30	116,00	92,00
220,1-240	11,20	34,30	27,30	120,00	95,50
240,1-260	12,00	35,40	28,30	124,00	99,00
260,1-280	12,85	36,60	29,20	128,00	102,50
280,1-300	13,70	37,70	30,20	132,00	106,00
300,1-320	14,50	38,90	31,20	136,00	109,00
320,1-340	15,35	40,00	32,20	140,00	112,50
340,1-360	16,15	41,10	33,10	144,00	116,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:

a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2<sup>a</sup> classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1<sup>a</sup> classe;

b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di 3,50 per tariffe di 2<sup>a</sup> classe e di 5,00 per tariffe di 1<sup>a</sup> classe;

c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento lineare ai 10 centesimi di Euro.

4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1° agosto 2003, a seguito dell'emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. È lasciata facoltà ai comuni capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali:

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.

6. Le tariffe dei servizi finalizzati individuati all'art. 1, comma 2, lettera c) e d) del presente regolamento sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea indicati nella Tabella 1.

7. Agli enti competenti che applicano il modello lineare per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

## Sezione II

### CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO DEI SERVIZI REGIONALI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA

#### Art. 15.

#### Definizione delle tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea

1. La definizione e l'adeguamento delle tariffe dei servizi regionali di navigazione pubblica di linea di cui all'art. 1 comma 2, lettera f), sono disciplinate con specifici provvedimenti della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto del presente regolamento.

*Sezione III*

## CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO DEI SERVIZI SU IMPIANTI A FUNE

## Art. 16.

*Definizione delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune*

1. Per i servizi svolti su impianti a fune, classificati di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 22/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di viaggio dell'abbonamento settimanale di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), è sostituito con il titolo di viaggio del «carnet dieci corse», quale titolo di viaggio obbligatorio.

2. Le tariffe dei servizi svolti su impianti a fune sono determinate dall'ente locale competente in considerazione dei seguenti criteri:

- a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è stabilita tenuto conto dei valori storici di riferimento;
- b) la tariffa del titolo di viaggio carnet dieci corse è stabilita garantendo lo sconto di almeno il 50% rispetto al prodotto della tariffa di corsa semplice moltiplicata per 10;
- c) la tariffa dell'abbonamento mensile è determinata come prodotto della tariffa di corsa semplice per un moltiplicatore non superiore a tredici.

*Sezione IV*

## CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO A ZONE

## Art. 17.

*Modello tariffario a zone*

1. Il modello tariffario a zone prevede forme di integrazione tra servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in un determinato ambito territoriale nel quale è possibile utilizzare un unico documento di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.


2. Il modello tariffario a zone si caratterizza per i seguenti elementi:

- a) l'assunzione quale principale parametro, per la determinazione delle tariffe, del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione;
- b) la possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine a quello di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, entro determinati limiti;
- c) tariffe crescenti al crescere del numero delle zone attraversate e decrescenti in termini di costo unitario medio per zona, anche in funzione della quantità di servizi di trasporto utilizzabili.

3. L'ambito territoriale cui si applica il sistema tariffario integrato a zone è definito «area territoriale d'integrazione». L'individuazione dell'area territoriale d'integrazione e la sua suddivisione in zone è riservata alla competenza degli enti locali, sulla base delle proposte degli organismi locali.

4. I confini dell'area territoriale d'integrazione possono non coincidere con quelli amministrativi della provincia di riferimento, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

La definizione dei confini deve essere tale da non troncare un asse di trasporto principale e tale da non determinare tariffe diverse per spostamenti tra località collegate da itinerari diversi.



5. In relazione alle esigenze di mobilità locali, gli enti competenti possono concertare l'inclusione contestuale di singoli comuni o località in più aree territoriali d'integrazione confinanti. Nel caso relativo all'inserimento di un comune o di una località in una determinata zona tariffaria, di interesse di più aree di integrazione, gli enti competenti procedono alla definizione dei confini della zona e della relativa tariffa in modo omogeneo ed univoco.

6. La realizzazione di sistemi tariffari integrati costituisce criterio di priorità per l'assegnazione delle risorse regionali in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti per la qualificazione del trasporto pubblico locale.

#### Art. 18.

##### *Definizione delle zone*

1. Gli Enti competenti definiscono in modo congiunto le zone all'interno dell'area di integrazione territoriale.
2. La definizione dell'ampiezza delle singole zone e l'eventuale loro articolazione in semi-zone e settori deve tenere presente i seguenti fattori:
  - a) assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione;
  - b) equità e semplicità delle tariffe;
  - c) leggibilità dei confini di zona anche in rapporto ai confini dei centri abitati e dei lotti oggetto di gara;
  - d) caratteristiche e livello dei servizi offerti;
  - e) origine e destinazione dei flussi.

#### Art. 19.


##### *Definizione delle tariffe di riferimento*

1. Gli enti competenti procedono alla puntuale individuazione delle tariffe per le diverse zone sulla base dei valori individuati dalla Regione, tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Gli enti competenti, definiscono la ripartizione degli introiti per la copertura di eventuali minori introiti rispetto a quelli storici.

2. La definizione delle tariffe da parte degli enti competenti deve tenere presente le seguenti finalità:
  - a) riequilibrio del prelievo tariffario in funzione della quantità e della qualità del servizio offerto;
  - b) promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico;
  - c) promozione di un riequilibrio della mobilità a favore di fasce orarie e porzioni di territorio a più bassa congestione;
  - d) promozione della compatibilità del servizio sul piano ambientale e del traffico;
  - e) promozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;
  - f) economicità del servizio.

3. Per la determinazione della tariffa, è possibile assegnare ad una specifica zona un peso unitario maggiore di uno, laddove esigenze di mobilità ne giustificano la scelta, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

La possibilità di associare un peso maggiore ad alcune zone consente anche di differenziare le tariffe tra spostamenti radiali e tangenziali. Nel modello a zone concentriche, costruendo zone piccole a ridosso del centro e settori grandi altrove, si ottiene che gli spostamenti tangenziali costano meno rispetto a quelli che prevedono l'attraversamento del centro. Lo spostamento 1 ha una tariffa corrispondente a 4 zone, avendo la zona centrale peso doppio. Lo spostamento 2 ha una tariffa corrispondente a 2 zone. Nel modello a zone alveolari, lo spostamento 1 ha una tariffa corrispondente a 4 zone dato che la zona B ha un peso doppio; lo spostamento 2 ha una tariffa corrispondente a 3 zone.



4. I valori minimi e massimi indicati nella seguente Tabella 2 costituiscono il riferimento per la puntuale definizione della tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice o nel caso siano previsti sistemi a carnet, del singolo titolo di viaggio in corrispondenza della soluzione più conveniente. I valori della tabella sono calcolati sommando una componente fissa ed una variabile. La componente variabile è determinata dal prodotto tra il numero delle zone/semi zone attraversate e l'unità tariffaria corrispondente alla singola zona.

Tabella 2: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone

Tariffe per 20 zone in euro (arrotondamento 0,05 euro)		
Zone	Tariffa Minima	Tariffa Massima
1	0,90	1,10
2	1,20	1,50
3	1,50	1,85
4	1,85	2,25
5	2,15	2,60
6	2,45	3,00
7	2,75	3,35
8	3,05	3,75
9	3,35	4,10
10	3,65	4,50
11	3,95	4,85
12	4,30	5,20
13	4,60	5,60
14	4,90	5,95
15	5,20	6,35
16	5,50	6,70
17	5,80	7,10
18	6,10	7,45
19	6,40	7,85
20	6,70	8,20

5. Agli enti competenti che applicano il modello a zone per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

6. Le tariffe dei titoli di viaggio di abbonamento mensile e settimanale sono calcolati come multipli della tariffa di corsa semplice in base ad un coefficiente moltiplicativo individuato dall'organismo locale, tenuto conto dell'ampiezza delle zone individuate e delle politiche tariffarie che intende promuovere.

#### Sezione V

#### TITOLI DI VIAGGIO

#### Art. 20.

##### *Titoli di viaggio obbligatori*

1. I sistemi tariffari regionale e locale, devono prevedere obbligatoriamente i seguenti titoli di viaggio:

- a) biglietto ordinario di corsa semplice;
- b) documento di viaggio multicorse valido per dieci viaggi;
- c) abbonamento settimanale, con validità di sette giorni dal lunedì alla domenica;
- d) abbonamento mensile solare;
- e) abbonamento annuale, con validità di dodici mesi consecutivi all'emissione.

2. L'introduzione di ulteriori titoli di viaggio, rispetto a quelli indicati al comma 1, non comporta spese o oneri a carico del bilancio regionale.

3. La determinazione della tariffa del documento di viaggio multicorse valido per almeno dieci viaggi è rinviata al provvedimento di giunta di cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

4. L'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio, è disciplinata in coerenza ai sistemi tariffari in vigore, come di seguito specificato:

a) singolarmente dalla Regione o dagli enti locali competenti nel caso di adozione del modello tariffario lineare, del modello tariffario dei servizi di navigazione di linea e dei servizi svolti sugli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale;

b) dagli enti competenti in modo congiunto in caso di adozione del modello a zone.

5. In caso di adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, gli enti competenti hanno facoltà di derogare all'obbligatorietà dei titoli di viaggio, escluso il titolo di corsa semplice, purché sia offerto all'utenza un regime tariffario migliorativo rispetto all'adozione dei titoli obbligatori.

6. Gli enti competenti trasmettono alla Regione con frequenza annuale, e secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale, un rendiconto delle tipologie dei titoli di viaggio emessi. I contratti di servizio recepiscono e includono tra gli allegati le condizioni e le tariffe praticate nei confronti dei viaggiatori.

#### Art. 21.

##### *Esazione suppletiva in vettura*

1. Le aziende garantiscono la possibilità di acquisto da parte degli utenti dei titoli di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie e/o delle rivendite secondo gli standard definiti dagli enti competenti.

2. È consentito l'acquisto in vettura del titolo di viaggio di corsa semplice con l'applicazione di un sovrapprezzo pari ad un massimo di cinque volte la tariffa di 2<sup>a</sup> classe del titolo di corsa semplice della prima classe di distanza della Tariffa unica regionale (TUR.).

3. L'ente affidante ha facoltà di individuare nei contratti di servizio i casi particolari in cui gli utenti possono acquistare il titolo di viaggio di corsa semplice a bordo senza maggiorazioni di prezzo. In tal caso il contratto di servizio deve prevedere adeguate forme di comunicazione all'utenza della casistica individuata.

#### Art. 22.

##### *Rimborso titoli di viaggio*

1. È ammesso il rimborso di titoli di viaggio acquistati e non obbligati prima della scadenza previa richiesta dell'utente all'azienda di trasporto. Il rimborso è riconosciuto:

- a) per l'abbonamento annuale, nella misura del 90% della quota relativa ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito;
- b) per tutti i titoli di viaggio, in misura pari al 90% del prezzo di vendita.

2. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.

3. La Regione e gli enti locali hanno facoltà di disciplinare nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità. La definizione dei criteri standard e delle modalità di riconoscimento dell'indennizzo è rinviata al provvedimento di adeguamento tariffario di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento dell'anno 2004.

Art. 23.

*Disciplina delle tariffe commerciali*

1. L'introduzione di proposte commerciali o di agevolazioni tariffarie, da parte degli enti locali, a favore di categorie di utenti già beneficiarie di promozioni, producono effetti solo nel caso in cui le nuove proposte offrano condizioni migliorative per tale categoria di utenti; in caso contrario le agevolazioni originarie sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza.

Art. 24.

*Numero di viaggi convenzionali*

1. Per garantire una lettura omogenea dei dati di frequentazione raccolti dalle aziende ed elaborati dalla Regione nell'ambito del monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale, per la quantificazione del numero di viaggi devono essere applicati il numero di viaggi convenzionali di seguito specificati:

Classi/zone	Settimanale 7gg. a vista	Mensile a vista	Annuale a vista
1° scaglione chilometrico / 1ª zona, indicativamente fissato sino a 5 Km	18	62	680
2° scaglione chilometrico / 2ª zona, indicativamente fissato sino a 10 Km	17	58	640
3° scaglione chilometrico / 3ª zona, indicativamente fissato sino a 15 Km	16	55	600
4° scaglione chilometrico / 4ª zona, indicativamente fissato sino a 20 Km	15	51	560
5° scaglione chilometrico / 5ª zona, indicativamente fissato sino a 25 Km	14	47	520
6° scaglione chilometrico / 6ª zona, indicativamente fissato sino a 30 Km	12	44	480
7° scaglione chilometrico / 7ª zona, indicativamente fissato sino a 35 Km	12	42	460
8° scaglione chilometrico / 8ª zona, indicativamente fissato sino a 40 Km	11	40	440

Per tutti i percorsi maggiori ai 40 chilometri il numero di viaggi convenzionali è pari a quello dell'8 scaglione

PARTE III

TITOLI DI GRATUITÀ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 25.

*Circolazione gratuita*

1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della legge regionale n. 54/1987 è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003.

3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contri-

buto pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 1/2002:

a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;

b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;

c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;

e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della legge regionale 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2ª classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.a. e da Ferrovie Nord Milano S.p.a. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della legge regionale n. 1/2002, sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.

6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A3.

7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati dovranno versare a favore dell'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2ª classe.

8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.

9. I comuni e le province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge regionale n. 1/2002.

10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

## Art. 26.

*Agevolazioni tariffarie*

1. Per agevolazioni tariffarie si intendono le forme di riduzione degli abbonamenti mensili e annuali di 2<sup>a</sup> classe, di tutti i servizi di trasporto pubblico previsti all'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

2. Con decorrenza dal 1° agosto 2003, hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:

a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente nel caso in cui l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a € 9.500,00 (pari a 18,394 milioni di lire);

b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente qualora l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge n. 449/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a € 9.500,00 (pari a 18,394 milioni di lire).

3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 sono estese ai servizi ferroviari attualmente espletati da Trenitalia S.p.a. e da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate per entrambe le categorie di cui al comma 2 nella misura del 60% per valori di ISEE inferiori o uguali a € 9.500,00 (pari a 18,394 milioni di lire).

5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A6.

6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all'allegato A4 del sistema tariffario. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati dovranno versare a favore dell'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2<sup>a</sup> classe.

7. Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita definita al comma 1, dell'art. 25.

8. La quantificazione economica degli introiti correlati alla differenza tra la tariffa a prezzo pieno e quella ridotta, per tutti i titoli di viaggio emessi, è oggetto di valutazione da parte del gestore e trova copertura nel corrispettivo del contratto di servizio.

9. Sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 27, la giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, verifica le percentuali di sconto relative alle agevolazioni tariffarie pre-

viste nel presente articolo in relazione al numero di tessere rilasciate e provvede a confermare o a variare le percentuali di sconto applicate.

## Art. 27.

*Resoconto sulle tessere di libera circolazione e sulle agevolazioni tariffarie*

1. Le amministrazioni provinciali, sono tenute ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l'attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazioni tariffarie.

2. Il rapporto di cui al comma 1 deve contenere:

a) il numero delle tessere di libera circolazione suddivise per categorie di soggetti;

b) il numero delle tessere relative alle agevolazioni tariffarie suddivise per categorie di soggetti;

c) i dati relativi all'utilizzo prevalente dei mezzi con la tessera di libera circolazione, rilevati con il questionario di cui all'art. 25, comma 6.

## PARTE IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 28.

*Accordi e convenzioni per le integrazioni tariffarie*

1. Sino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria, secondo le scadenze previste per ciascuna tipologia di servizi integrati previsti dall'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale n. 44/1989.

2. Le imprese di trasporto pubblico trasmettono, a seguito di richiesta degli enti pubblici competenti per ciascun tipo di servizio, copia di tutti i contratti ed accordi di integrazione tariffaria, al fine di consentire il mantenimento delle integrazioni esistenti.

## Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 23 luglio 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/9797 del 19 luglio 2002).

ALLEGATO A2 - MODELLO DI ADEGUAMENTO DELLE  
TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  
REGIONALE E LOCALE

*Premessa*

La giunta regionale, a partire dal 2003, stabilisce con proprio atto l'adeguamento delle tariffe entro il mese di giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto.

L'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2003 e 2004 è calcolato applicando una percentuale pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile dell'anno in corso ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

A partire dall'anno 2005, l'adeguamento delle tariffe è calcolato utilizzando il modello di adeguamento di seguito presentato. Tale modello definisce la metodologia e gli indicatori di riferimento e prevede un periodo di sperimentazione, utile per la messa a regime del sistema di monitoraggio regionale dei contratti di servizio.

Al termine della sperimentazione la giunta regionale, con apposito atto, provvederà alla determinazione quantitativa degli indicatori utilizzati, delle modalità di rilevazione e omogeneizzazione delle grandezze per i servizi automobilistici e ferroviari.

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE  
DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

Il modello regionale di adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale tiene conto dei seguenti indicatori:

- a) variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT;
- b) indicatore regionale di qualità (IRQ) che misuri il livello di qualità del servizio offerto;
- c) indicatore regionale di affidabilità (IRA) che misuri il livello di puntualità e regolarità del servizio.

*Indicatore regionale di qualità (IRQ)*

L'indicatore IRQ, misura il livello di qualità del servizio offerto ed è rilevato separatamente per i servizi automobilistici ( $IRQ_{\text{gomma}}$ ) e per i servizi ferroviari ( $IRQ_{\text{ferro}}$ ).

Per i servizi automobilistici  $IRQ_{\text{gomma}}$  è uguale a:

$$(IRQ_{\text{gomma}}) = A + B$$

A = componente che misura la variazione annua dell'anzianità media regionale del parco autobus;

B = componente che misura la variazione annua degli autobus ecologici sul totale parco mezzi della Regione.

Per i servizi ferroviari ( $IRQ_{\text{ferro}}$ ) è uguale a:

$$(IRQ_{\text{ferro}}) = C$$

C = componente che misura la variazione annua dell'anzianità media regionale del materiale rotabile (trainante e trainato).

La Regione e gli enti locali valutano nel corso del periodo sperimentale la possibilità di tenere conto nell'indicatore regionale di qualità - IRQ - anche del livello di qualità percepita dagli utilizzatori dei servizi rilevato nell'ambito dei sistemi di monitoraggio.

*Indicatore regionale di affidabilità (IRA)*

L'indicatore IRA, misura il livello di puntualità e regolarità del servizio, è determinato come somma delle seguenti componenti:

$$IRA = D + E$$

D = componente che misura la variazione della regolarità del servizio, ottenuta come percentuale di corse non effettuate sul totale corse annue.

E = componente che misura la variazione della puntualità del servizio, ottenuta come percentuale di corse in ritardo sul totale corse.

La quantificazione degli indicatori IRQ e IRA avviene annualmente aggregando a livello regionale, sia per i servizi automobilistici che per i servizi ferroviari, tutte le componenti rilevate per singolo contratto di servizio dal sistema di monitoraggio regionale.

Per l'aggregazione a livello regionale degli indicatori e la loro omogeneizzazione è necessario pesare gli indicatori rilevati separatamente per i servizi automobilistici e ferroviari con opportuni parametri da individuare tra i seguenti: posti\*km, viaggi\*km, vetture\*km, corse\*anno.

*Quantificazione del valore IRQ*

se  $IRQ \geq 10$  l'incremento è pari all'1,5%;

se IRQ è compreso tra 3 e 10 l'incremento è pari allo 0,5%;

se  $IRQ \leq 3$  l'incremento è pari a zero.

*Quantificazione del valore IRA*

se  $IRA \geq 1$  l'incremento è pari all'1,5%;

se IRA è compreso tra 0,3 e 1, l'incremento è pari allo 0,5%;

se  $IRA \leq 0,3$  l'incremento è pari a zero.

Sarà valutata la possibilità di riconoscere la parte di adeguamento tariffario legata alla qualità, sulla base di periodi pluriennali, ossia cumulando i singoli incrementi annuali degli indicatori (IRQ e IRA).

Si otterrà così il valore finale dell'incremento percentuale da applicare alle tariffe che sarà dato dalla somma dei seguenti valori.


La percentuale di adeguamento = 75% (Indice ISTAT) + (incremento IRQ) + (incremento IRA).

Questo modello garantisce una percentuale minima di adeguamento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita ISTAT.

In relazione ai valori degli indici di qualità IRQ e IRA, la percentuale può assumere incrementi sino ad un valore massimo pari al 3% che si somma al 75% dell'indice ISTAT.

# Regione Lombardia

**A3**



Spett. ....  
.....  
.....

Il/La sottoscritto/a.....

### CHIEDE

**il rilascio della tessera di LIBERA CIRCOLAZIONE ai sensi dell'art. 25 del Regolamento tariffario, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.**

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:

di essere nato/a a.....(prov. di.....) il.....  
di risiedere in via.....comune di.....  
c.a.p.....provincia di.....telefono.....  
di essere cittadino italiano.

Codice fiscale.....  
Carta di Identità.....

DATA  
...../...../.....

FIRMA  
.....

Allegati alla documentazione:

1. Autocertificazione di residenza;
2. Copia della carta di identità;
3. Copia di certificati che attestino l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 25, comma 3 del Regolamento Tariffario;
4. Una fotografia;
5. Questionario compilato.

<b>IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RICEVERE LA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE</b>		
DATA	TIMBRO	FIRMA
...../...../.....	.....	.....

**NORME E CONDIZIONI  
PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO  
DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO**

*Circolazione gratuita  
(estratto dall'art. 25 del Regolamento Tariffario)*

1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della legge regionale n. 54/1987 è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003.

3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contributo pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 1/2002:

a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;

b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;

c) i deportati nei campi di sterminio nazisti KZ., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;

e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Colpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della legge regionale 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2<sup>a</sup> classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.a. e da Ferrovie Nord Milano SpA. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della legge regionale n. 1/2002, sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.

6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A3.

7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati dovranno versare a favore dell'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2<sup>a</sup> classe.

8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.

9. I comuni e le province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge regionale n. 1/2002.

10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

*Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni per il rilascio e l'utilizzo della tessera di libera circolazione di cui al Regolamento Tariffario*

...../...../.....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia per finalità statistiche.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

**Regione Lombardia**

Logo      Provincia

Gentile signora,  
Egregio signore,

La preghiamo di compilare il presente questionario per aiutare la Regione Lombardia a ricostruire gli spostamenti di ogni utente utilizzatore, di *tessere di libera circolazione*.

Le informazioni raccolte serviranno per una più razionale pianificazione dei trasporti pubblici locali.

*Il questionario è del tutto anonimo.*

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione.

La preghiamo di descrivere il viaggio che effettua abitualmente; è importante annotare il mezzo di trasporto utilizzato e l'azienda che fornisce il servizio; annoti inoltre il numero medio di viaggio.



Regione Lombardia



Logo Provincia

DATA DI COMPIAZIONE

Three empty boxes for date completion

UTILIZZO LA MIA TESSERA PER LO SPOSTAMENTO ABITUALE

comune di partenza

comune di arrivo

Es. Da Bergamo A Milano

NELLE FASCE ORARIE

7:30 - 10:00	<input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00	<input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00	<input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00	<input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00	<input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00	<input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 volte o più alla settimana	da 2 a 4 volte alla settimana	da 2 a 7 volte alla settimana	più raramente, quasi mai

CON IL MEZZO DI TRASPORTO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferrovia	Autobus	Funicolare Funivia	Battello Lago di Isseo

DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. Trenitalia

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI PARTENZA

SI  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00	<input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00	<input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00	<input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00	<input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00	<input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00	<input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 volte al giorno	da 3 a 5 volte al giorno	più di 5 volte al giorno

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. A.T.I.

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI ARRIVO

SI  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00	<input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00	<input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00	<input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00	<input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00	<input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00	<input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 volte al giorno	da 3 a 5 volte al giorno	più di 5 volte al giorno

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. A.T.I.

A4

**TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE**(COLORAZIONE VERDE<sup>1</sup>)

 <b>libera circolazione</b>	
FOTO TESSERA	Cognome <b>ROSSI</b>
	Nome <b>GIULIO</b>
	tessera n° <b>539485</b>
	scadenza <b>31/12/2005</b>
	<b>CON ACCOMPAGNATORE</b>

**TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA**sconto 60% (COLORAZIONE GRIGIA<sup>2</sup>)


 <b>agevolazione tariffaria</b> sconto 60%	
FOTO TESSERA	Cognome <b>ROSSI</b>
	Nome <b>GIULIO</b>
	tessera n° <b>539485</b>
	scadenza <b>31/12/2005</b>
	<b>CON ACCOMPAGNATORE</b>

1 NEI PROGRAMMI DI GRAFICA PER INDIVIDUARE IL CORRETTO VALORE CROMATICO IMPOSTARE R=5, G=193, B=80 O IN ALTERNATIVA O5C150.

2 NEI PROGRAMMI DI GRAFICA PER INDIVIDUARE IL CORRETTO VALORE CROMATICO IMPOSTARE R=197, G=203, B=199 O IN ALTERNATIVA C5CB57.

# Regione Lombardia

A5



Spett. ....  
.....  
.....

Il/La sottoscritto/a.....

### CHIEDE

**il rilascio della tessera di AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ai sensi dell'art. 26 del Regolamento tariffario, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.**

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:

di essere nato/a a.....(prov. di.....) il.....,  
di risiedere in via.....comune di.....  
c.a.p.....provincia di.....telefono.....,  
di essere cittadino italiano.  
Codice fiscale.....  
Carta di Identità.....

DATA

FIRMA

...../...../.....

.....

Allegati alla documentazione:

1. Autocertificazione di residenza;
2. Copia della carta di identità;
3. Copia di certificati che attestino l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 26, comma 2 del Regolamento Tariffario;
4. Una fotografia;
5. Dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RICEVERE  
LA TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA**

DATA

TIMBRO

FIRMA

...../...../.....

.....

**Regione Lombardia**

A6

Logo      Provincia

Gentile signora,  
Egregio signore,

La preghiamo di compilare il presente questionario per aiutare la Regione Lombardia a conoscere *l'utilizzo del suo abbonamento* acquistato con agevolazione tariffaria.

Le informazioni raccolte serviranno per una più razionale pianificazione dei trasporti pubblici locali.

*Il questionario è del tutto anonimo.*

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione.

La preghiamo di descrivere il viaggio che effettua abitualmente; è importante annotare il mezzo di trasporto utilizzato e l'azienda che fornisce il servizio; annoti inoltre il numero medio di viaggio.

NORME E CONDIZIONI
PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO
DELLA TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO

Agevolazioni tariffarie
(estratto dall'art. 26 del Regolamento Tariffario)

1. Per agevolazioni tariffarie si intendono le forme di riduzione degli abbonamenti mensili e annuali di 2ª classe, di tutti i servizi di trasporto pubblico previsti all'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

2. Con decorrenza dal 1º agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:

a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente nel caso in cui l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a € 9.500,00 (pari a 18,394 milioni di lire);

b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente qualora l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a € 9.500,00 (pari a 18,394 milioni di lire).

3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 1/2002, a decorrere dal 1º gennaio 2004 i titoli di agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 sono estese ai servizi ferroviari attualmente espletati da Trenitalia S.p.a. e da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate per entrambe le categorie di cui al comma 2 nella misura del 60% per valori di ISEE inferiori o uguali a € 9500,00 (pari a 18,394 milioni di lire).

5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A6.

6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all'allegato A4 del sistema tariffario. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati dovranno versare a favore dell'amministrazione provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2ª classe.

7. Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita definita al comma 1, dell'art. 25.

8. La quantificazione economica degli introiti correlati alla differenza tra la tariffa a prezzo pieno e quella ridotta, per tutti i titoli di viaggio emessi, è oggetto di valutazione da parte del gestore e trova copertura nel corrispettivo del contratto di servizio.

9. Sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 27, la giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, verifica le percentuali di sconto relative alle agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo, in relazione al numero di tessere rilasciate e provvede a confermare o a variare le percentuali di sconto applicate.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni per il rilascio e l'utilizzo della tessera di agevolazione tariffaria di cui al Regolamento Tariffario

....., ...../...../.....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia per finalità statistiche.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

 **Regione Lombardia**





---

Logo Provincia \_\_\_\_\_

DATA DI COMPILAZIONE

HO UN ABBONAMENTO  MENSILE  ANNUALE

UTILIZZO LA MIA TESSERA PER LO SPOSTAMENTO ABITUALE  
 Es. Da Bergamo A Milano  
 comune di partenza \_\_\_\_\_ comune di arrivo \_\_\_\_\_

NELLE FASCE ORARIE

7:30 - 10:00 <input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00 <input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00 <input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00 <input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00 <input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00 <input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

<input type="checkbox"/> 5 volte o più alla settimana	<input type="checkbox"/> da 2 a 4 volte alla settimana	<input type="checkbox"/> da 2 a 7 volte alla settimana	<input type="checkbox"/> più raramente quasi mai
---	--	--	--

CON IL MEZZO DI TRASPORTO

<input type="checkbox"/> Ferrovia	<input type="checkbox"/> Autobus	<input type="checkbox"/> Funicolare Funivia	<input type="checkbox"/> Battello Lago di Iseo
-----------------------------------	----------------------------------	---	--

DELLA AZIENDA DI TRASPORTO  
 Es. Trenitalia \_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI PARTENZA  SI  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00 <input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00 <input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00 <input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00 <input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00 <input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00 <input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

<input type="checkbox"/> 2 volte al giorno	<input type="checkbox"/> da 3 a 5 volte al giorno	<input type="checkbox"/> più di 5 volte al giorno
--	---	---

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO  
 Es. A.t.m. \_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI ARRIVO  SI  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00 <input type="checkbox"/>	13:00 - 17:00 <input type="checkbox"/>	19:00 - 21:00 <input type="checkbox"/>
10:00 - 13:00 <input type="checkbox"/>	17:00 - 19:00 <input type="checkbox"/>	21:00 - 24:00 <input type="checkbox"/>

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

<input type="checkbox"/> 2 volte al giorno	<input type="checkbox"/> da 3 a 5 volte al giorno	<input type="checkbox"/> più di 5 volte al giorno
--	---	---

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO  
 Es. A.t.m. \_\_\_\_\_

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, n. 15.

**Norme urgenti in materia di comunità montane.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Differimento della soppressione delle comunità montane*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2001, le parole «con decorrenza dal 1° luglio 2002» sono sostituite dalle parole «con decorrenza dal 1° gennaio 2003».

Art. 2.

*Integrazione del finanziamento delle comunità montane per l'anno 2002*

1. In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2001, come da ultimo modificato dall'art. 1, e nell'ambito del disposto di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, i fondi a favore delle comunità montane di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 7, della medesima legge regionale n. 3/2002, sono incrementati, rispettivamente, di 4.153.977 euro e di 40.431 euro per l'anno 2002.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 4.194.408 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base I.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del citato documento tecnico (partita n. 93 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico medesimo).

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 giugno 2002

TONDO

02R0674

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2002, n. 16.

**Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalità e solidarietà, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. La presente legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

4. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.

Art. 2.

*Competenze della Regione*

1. In conformità al disposto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 265/2001, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni, nonché tutte le funzioni amministrative relative ai beni demaniali trasferiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, sono di competenza della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 141/1999, e, in particolare, le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

c) ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni, ivi compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, come da ultimo sostituito dall'art. 8 della legge n. 37/1994;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sono altresì di competenza della Regione, le funzioni di cui all'art. 10 della legge n. 183/1989, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584/1994, e, in particolare, le funzioni relative:

a) alla delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza;

b) alla collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, e all'adozione degli atti di competenza;

c) alla formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale;

e) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo interregionale, in collaborazione con la Regione del Veneto.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO

#### Capo I

##### DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

#### Art. 3.

##### *Bacino di rilievo interregionale*

1. La delimitazione del bacino del fiume Lemene, classificato bacino idrografico di rilievo interregionale dall'art. 15, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 183/1989, è attuata, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183/1989.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia adotta la proposta di delimitazione di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale, previa intesa con la Regione del Veneto.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 15 della legge n. 183/1989 sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, previa intesa con la Regione del Veneto.

5. Le intese di cui ai commi 2 e 4 sono adottate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente.

6. Le variazioni della delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 4.

##### *Bacini di rilievo regionale*

1. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:

a) il bacino idrografico del torrente Slizza;

b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;

c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.

2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente.

3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

#### Capo II

##### AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

#### Art. 5.

##### *Istituzione*

1. Per i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge, secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione.

2. L'Autorità di bacino regionale ha sede nel comune di Palmanova.

#### Art. 6.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'autorità di bacino regionale:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale.

#### Art. 7.

##### *Comitato istituzionale*

1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Regione, ovvero, su sua delega, dall'assessore regionale all'ambiente, ed è composto:

a) dagli assessori regionali all'ambiente, alla pianificazione territoriale, alle foreste, ai parchi, all'agricoltura, alla protezione civile e alla viabilità e ai trasporti;

b) dai presidenti delle province territorialmente interessate o da assessori da essi delegati competenti per materia.

2. Alle riunioni del comitato istituzionale partecipano con funzioni consultive il segretario generale dell'autorità di bacino regionale e il segretario generale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, o un suo rappresentante.

3. Il Comitato istituzionale:

a) individua criteri, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sub-bacini e a piani-stralcio relativi a specifici settori funzionali;

b) adotta il piano di bacino e le necessarie norme transitorie di attuazione e di salvaguardia;

c) controlla l'attuazione del piano di bacino;

d) approva i programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano di bacino;

e) nomina, con propria deliberazione, il segretario generale e i componenti del comitato tecnico;

f) regola il funzionamento interno dell'autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla presente legge.

4. Il comitato istituzionale è costituito con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale ed è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino regionale.

2. Sono membri del comitato tecnico:

a) sette dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e in possesso di requisiti tecnico-professionali coerenti con le problematiche della difesa del suolo e della gestione degli ecosistemi naturali, designati in numero di uno rispettivamente dalla direzione regionale dell'ambiente, dalla direzione regionale della pianificazione territoriale, dalla direzione regionale delle foreste, dalla direzione regionale dei parchi, dalla direzione regionale dell'agricoltura, dalla direzione regionale della protezione civile e dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

b) tre dipendenti esperti nelle materie di cui alla legge n. 83/1989 designati in numero di uno da ciascuna delle province presenti nel comitato istituzionale;

c) due membri designati in numero di uno ciascuno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) tre esperti di elevato livello scientifico e professionale designati dal comitato istituzionale;

e) un esperto designato dai consorzi di bonifica;

f) un dipendente di elevato livello scientifico designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

g) un esperto designato dall'ente tutela pesca.

3. Il comitato tecnico può essere occasionalmente integrato da esperti in discipline inerenti alla trattazione di specifiche problematiche, indicati dal comitato medesimo.

4. Le direzioni regionali provvedono alla designazione del dipendente prescelto e, contestualmente, del suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

5. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di omessa o ritardata designazione, il comitato tecnico è validamente costituito se risultano designati almeno la metà dei componenti di cui al comma 2.

6. Il comitato tecnico è nominato con deliberazione del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute ed è rinnovato ogni cinque anni.

7. Il comitato tecnico costituisce il supporto tecnico e amministrativo del Comitato istituzionale e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, al quale formula proposte;

b) elabora il progetto dei piani regionali di bacino, i progetti dei piani-stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'art. 15, il bilancio idrico e i programmi di intervento;

c) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.

8. Con deliberazione del comitato istituzionale sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti di cui ai commi 2, lettera d), e 3, in relazione alla partecipazione alle riunioni del comitato tecnico.

#### Art. 9.

##### *Segretario generale*

1. Il segretario generale è scelto tra laureati competenti nelle materie relative alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche, che siano in possesso dei requisiti di comprovata esperienza professionale.

2. Il segretario generale:

a) adempie le funzioni attribuite all'autorità di bacino regionale dalla presente legge e dalla vigente normativa, svolge le competenze delegate dal comitato istituzionale e provvede, altresì, agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino medesima;

b) provvede all'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino;

d) assicura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati, alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte delle amministrazioni interessate, nonché agli interventi da attuare nell'ambito del bacino qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

e) cura i rapporti e collabora con le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale alla stesura dei relativi piani di bacino.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.

4. Il segretario generale presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione fuori ruolo, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero in aspettativa senza assegni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui al citato art. 13, comma 1.

5. Il segretario generale è equiparato ai direttori regionali.

#### Art. 10.

##### *Segreteria tecnico-operativa*

1. Il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su conforme deliberazione del comitato istituzionale, istituisce, definendone contestualmente il funzionamento, la Segreteria tecnico-operativa dell'autorità di bacino regionale, quale struttura di supporto del comitato istituzionale, del comitato tecnico e del segretario generale.

2. La segreteria tecnico-operativa è costituita da personale comandato dagli enti rappresentati nel comitato istituzionale, secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza o in mobilità da altre pubbliche amministrazioni mediante selezione al fine dell'accertamento dei requisiti di alta specializzazione, ovvero assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile.

3. La segreteria tecnico-operativa è equiparata a tutti gli effetti a un servizio autonomo dell'amministrazione regionale.

4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste e ai compiti da svolgere, il comitato istituzionale, sentito il segretario generale, definisce i requisiti di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale regionale da distaccare.

5. La segreteria tecnico-operativa:

a) cura gli adempimenti di competenza del comitato tecnico, fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento;

b) svolge le attività istruttorie e preparatorie nelle materie di competenza del segretario generale;

c) svolge le attività rientranti nei compiti istituzionali dell'autorità di bacino regionale.

## Art. 11.

*Consulta di bacino*

1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera *h*), della legge n. 183/1989, al fine di consentire la consultazione di enti, organismi e associazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta del comitato istituzionale, istituisce la consulta di bacino e ne nomina il presidente.

2. La consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al comitato istituzionale, relativamente ai progetti di piano di bacino e alle norme di salvaguardia.

3. La consulta è presieduta da un presidente di provincia, il quale può convocare ulteriori soggetti interessati non rappresentati nella consulta stessa.

4. L'autorità di bacino regionale assicura le funzioni di segreteria della consulta.

5. La consulta rimane in carica per un periodo di cinque anni.

*Capo III*

## PIANI DI BACINO REGIONALI

## Art. 12.

*Finalità e contenuti*

1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell'ambito lagunare, nonché la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'art. 3 della legge n. 183/1989 e, in particolare, contiene:

*a*) il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici, nonché dei vincoli in materia idrogeologica e in materia di tutela ambientale e paesaggistica;

*b*) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

*c*) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché la pianificazione territoriale;

*d*) l'indicazione delle opere necessarie nei settori geologico, idraulico, idraulico-agrario, idraulico-forestale, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, distinte in funzione sia dei pericoli, della gravità ed estensione di dissesti, sia del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

*e*) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione della laguna e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

*f*) l'individuazione delle opere indicate alle lettere *d*) ed *e*), qualora siano già state intraprese;

*g*) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche e criteri e direttive che ne assicurino la tutela, in coordinamento con il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

*h*) l'individuazione delle prescrizioni e dei vincoli di ogni altra azione o norma d'uso finalizzati alla difesa e conservazione del suolo e del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente;

*i*) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;

*l*) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua;

*m*) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente, della protezione dai rischi degli insediamenti antropici e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

*n*) gli indirizzi e le prescrizioni atti a preservare dagli inquinamenti il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei;

*o*) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

*p*) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate prelevate;

*q*) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e altre;

*r*) il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni di cui alla lettera *p*), distinte per tipologie d'impiego e secondo le relative quantità;

*s*) le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

*t*) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche;

*u*) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree della laguna di Marano-Grado;

*v*) l'indicazione delle aree a rischio idrogeologico, dei relativi vincoli territoriali e delle relative norme;

*z*) i piani di rilevamento e monitoraggio delle risorse idriche.

## Art. 13.

*Valore e ambito di applicazione*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.

2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.

3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.

4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.

## Art. 14.

*Elaborazione, adozione e approvazione*

1. I progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale sono predisposti dal comitato tecnico, sentite le competenti autorità d'ambito per i contenuti di cui alle lettere *g*), *n*), *p*) ed *r*), del comma 2 dell'art. 12. Per la predisposizione dei progetti citati il comitato tecnico può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, l'amministrazione regionale può elaborare e approvare un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali.

3. Il progetto di piano di bacino è adottato dal comitato istituzionale.

4. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di piano sono trasmesse all'autorità di bacino regionale entro i successivi quarantacinque giorni dal giorno di scadenza della consultazione.

5. Il comitato istituzionale si esprime sulle osservazioni di cui al comma 4 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare al piano adottato.

6. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del comitato istituzionale, e ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Le modifiche ai piani di bacino sono approvate con le modalità di cui al presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.

#### Art. 15.

##### *Norme di salvaguardia*

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'adozione dello stesso, l'autorità di bacino regionale impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'art. 4.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.

#### Capo IV

##### PROGRAMMI DI INTERVENTO

#### Art. 16.

##### *Programmi triennali di intervento*

1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.

2. Il programma triennale di intervento è approvato dal comitato istituzionale, su proposta del comitato tecnico.

3. Nel rispetto dell'art. 22, comma 4, della legge n. 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.

4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.

5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 10/2002.

#### TITOLO III

##### DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

#### Capo I

##### PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

#### Art. 17.

##### *Presupposti per la concessione di derivazione d'acqua*

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio di acquedotto ovvero dal consorzio irriguo per le utilizzazioni a scopo di irrigazione.

3. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 2, oppure qualora i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione

d'acqua, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

4. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti d'acqua, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

6. L'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque idonee al predetto consumo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere assentito, nei termini di cui all'art. 12-bis del testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933, come inserito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 275/1993 e da ultimo sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 258/2000, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

7. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.

8. In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali.

#### Capo II

##### SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE PICCOLE DERIVAZIONI

#### Art. 18.

##### *Principi*

1. Nel rispetto dei principi di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni, il presente capo reca norme relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, i riconoscimenti, i rinnovi, i subingressi e le varianti, nonché le licenze di attingimento e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.

#### Art. 19.

##### *Definizione e procedimenti relativi alle utenze minori*

1. In attuazione dell'art. 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, con regolamento approvato, previo parere della competente commissione consiliare, dalla giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate ulteriori semplificazioni delle procedure di cui al presente Capo II per le utenze minori, con una portata inferiore o uguale a venti litri al secondo. Sono fissati dal regolamento, in particolare, l'ammontare delle spese istruttorie, di sorveglianza e del deposito cauzionale, nonché le forme di pubblicità.

2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria, relative alle utenze di cui al comma 1, è fissato al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 20.

##### *Spese per l'istruttoria e sorveglianza*

1. All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 250, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria e l'esame della domanda, indicate dall'art. 11, primo comma, del regolamento

di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di quelle occorrenti per la sorveglianza e il collaudo dei lavori, indicate dall'art. 16, primo comma, numero 3, lettera *k*), del regio decreto medesimo.

2. All'atto della presentazione della domanda di licenza di attingimento, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con le modalità di cui al comma 1, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 50, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria.

3. Relativamente alle derivazioni ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o attualmente in istruttoria, le somme depositate in contabilità speciale sono restituite agli interessati, detratti gli importi previsti rispettivamente al comma 1 ovvero al comma 2.

4. Le somme già prelevate dalla contabilità speciale sono computate in detrazione degli importi dovuti ai sensi, rispettivamente, del comma 1, ovvero del comma 2.

5. Qualora le somme già prelevate superino, rispettivamente, gli importi di cui al comma 1, ovvero al comma 2, è soggetto a restituzione il solo importo residuo depositato in contabilità speciale. Gli importi residui non sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro ammontare sia inferiore a euro 25.

#### Art. 21.

##### *Pubblicazione*

1. L'avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee, previsto dall'art. 7 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933, come da ultimo modificato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 152/1999, nonché dall'art. 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a spese del richiedente, nonché all'albo pretorio del comune sul cui territorio è prevista la derivazione.

2. Nei casi di domanda di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione è, altresì, pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione locale, a spese del richiedente.

3. Le domande di concessione di derivazione di acque superficiali presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stata rilasciata la prescritta concessione o non siano ancora avviati i lavori per la realizzazione delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono pubblicate per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 31 dicembre 2002. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i seguenti dati principali della richiesta derivazione:

- a) luogo di presa;
- b) quantità d'acqua;
- c) luogo o luoghi di restituzione e d'uso della derivazione.

4. Gli adempimenti relativi all'avvio del procedimento amministrativo, previsti nel Titolo I, Capo III, del testo unico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si intendono completati mediante la pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Gli obblighi di pubblicità previsti nel testo unico di cui alla legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni, nonché nel testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933, e successive modificazioni, relativi al rilascio, rinnovo e varianti della concessione, nonché al subingresso nella medesima, sono assolti dall'amministrazione procedente mediante la pubblicazione, esclusivamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione, di un estratto del decreto di concessione nel quale sono riportati il nome del concessionario, il luogo di presa della derivazione, la quantità d'acqua, il luogo di restituzione e la durata della concessione.

#### Art. 22.

##### *Conferenza di servizi*

1. Nei casi in cui la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, in sede di visita locale di istruttoria l'amministrazione precedente può convocare una confe-

renza di servizi al fine di esprimere il parere sul progetto preliminare e di concordare le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta.

2. Qualora a seguito della visita locale di istruttoria e delle determinazioni assunte sulle eventuali osservazioni e opposizioni non siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'*iter* istruttorio, e la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta; il richiedente è invitato a presentare il progetto definitivo.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 22 del testo unico di cui alla legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni, l'amministrazione precedente convoca una conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate. Per le iniziative in materia di attività produttive indice la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

4. Le determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate assunte nella conferenza di cui al comma 3 e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti le intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

#### Art. 23.

##### *Deposito cauzionale*

1. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal richiedente previo deposito di una cauzione pari a una annualità del canone vigente, e comunque non inferiore a euro 100.

2. Non sono soggetti ad adeguamento gli importi già corrisposti a titolo di cauzione concernenti le derivazioni già concesse ovvero relativamente a quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati sottoscritti i relativi disciplinari di concessione.

#### Art. 24.

##### *Rinnovi, subingressi e varianti*

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo o di subingresso relativo alla concessione di derivazione di acque pubbliche, ovvero dell'eventuale diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.

2. Nei casi di variazione della ragione sociale, la ditta interessata è tenuta esclusivamente a darne tempestiva comunicazione all'autorità concedente.

#### Art. 25.

##### *Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale*

1. In relazione alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale pervenute entro il 30 giugno 2002, è data notizia su un quotidiano locale del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di riconoscimento o di concessione preferenziale, sono individuati gli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acque pubbliche.

3. Il riconoscimento o la concessione preferenziale avvengono nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente concesse e hanno scadenza al 31 dicembre 2007.

4. Alla scadenza di cui al comma 3, qualora la necessaria dotazione idrica possa essere assicurata dalle strutture pubbliche o consorzi esistenti, non si dà luogo al rilascio della nuova concessione.

5. La decorrenza dei canoni demaniali prevista dall'art. 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/1999, come inserito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 258/2000 e da ultimo modificato dall'art. 52, comma 73, della legge n. 448/2001, si applica a tutte le derivazioni per le quali sono state presentate le domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

6. I canoni eventualmente già corrisposti, relativi a periodi antecedenti alla data di decorrenza di cui al comma 5, sono detratti, all'atto dell'emissione del relativo decreto, dagli importi dovuti per le

annualità successive, fino a totale scomputo delle somme pagate in eccedenza, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'amministrazione regionale.

7. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento o di concessione preferenziale, ovvero dell'eventuale loro diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.

#### Art. 26.

##### *Domande di concessione in sanatoria*

1. Su richiesta degli interessati, da inoltrare entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono equiparate alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale le domande intese a ottenere la concessione in sanatoria di derivazioni di acque dichiarate pubbliche in forza del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e successive modificazioni, purché relative a utilizzazioni poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 36/1994, e successive modificazioni, ed entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze in sanatoria dall'art. 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/1999, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 73, della legge n. 448/2001.

#### Art. 27.

##### *Funzioni consultive*

1. Nell'ambito delle competenze attribuite all'amministrazione regionale, in armonia con le finalità di semplificazione delle procedure, nei casi in cui il testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933, e successive modificazioni, preveda il pronunciamento del consiglio superiore dei lavori pubblici, i relativi pareri sono da ritenersi facoltativi e sono espressi da apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della giunta regionale.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sei membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche, uno dei quali con profilo professionale giuridico-amministrativo e uno con funzioni di segretario.

#### Art. 28.

##### *Licenze di attingimento*

1. Fermi restando i limiti di cui al primo comma dell'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 275/1993, l'attingimento è consentito esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili.

2. La licenza si intende in tutti i casi accordata fino alla scadenza dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda, previo pagamento dell'intera annualità del canone demaniale, e può essere rilasciata una o più volte anche in deroga a quanto previsto dall'art. 56, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 275/1993.

3. Il presente articolo si applica ai prelievi di acqua necessari all'attività dei rifugi alpini e delle malghe, anche nel caso in cui i prelievi siano effettuati, senza alterare il profilo dell'alveo, con dispositivi fissi o edicole di presa di modesta entità.

#### Art. 29.

##### *Ricerca di acque sotterranee*

1. Nel caso di derivazione di acque sotterranee, con il provvedimento di concessione si intende rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 95 del testo unico, approvato con regio decreto n. 1775/1933.

2. Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

#### Art. 30.

##### *Utilizzi domestici*

1. I comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla direzione regionale dell'ambiente.

2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla direzione regionale dell'ambiente.

3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal comune.

4. Al fine di emanare direttive tecniche sugli utilizzi domestici di cui al presente articolo, allo scopo di conseguire ogni possibile forma di risparmio della risorsa idrica sotterranea, la direzione regionale dell'ambiente provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle università degli studi, alla sperimentazione dei sistemi di emungimento utilizzando pozzi esistenti di soggetti pubblici o privati, ovvero mediante la realizzazione di pozzi di studio. Le direttive tecniche di cui al presente comma sono emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale, di concerto con l'autorità di bacino di rilievo nazionale.

5. Per la tenuta e l'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 la Regione impegna con apposito capitolo di bilancio somme annuali individuate con la legge finanziaria regionale.

#### Art. 31.

##### *Rogge ornamentali*

1. Le derivazioni di acque pubbliche funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge da parte dei comuni per sole finalità ornamentali, con l'esclusione di ogni utilizzo avente finalità economiche, non sono soggette alla disciplina di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933, e successive modificazioni.

#### Capo III

##### DEMANIO IDRICO REGIONALE

##### SEZIONE I

##### PRINCIPI E TUTELA

#### Art. 32.

##### *Principi*

1. È istituito il demanio idrico regionale.

2. Il demanio idrico regionale è disciplinato dalla presente legge e, per quanto da essa non previsto, dalle norme che disciplinano i beni demaniali dello Stato.

3. La Regione riconosce che le aree del demanio idrico sono un bene fondamentale da tutelare, con riguardo al buon regime delle acque, alla salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, e alla fruibilità dell'ambiente fluviale, lacuale e lagunare da parte dei cittadini.

4. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

## Art. 33.

*Norme di tutela*

1. È consentita la sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale esclusivamente nei casi in cui le stesse abbiano definitivamente perso ogni funzione idraulica e non possano in alcun modo essere riutilizzate per finalità di tipo idraulico.

2. Le aree del demanio idrico di nuova formazione, ai sensi dell'art. 942 e seguenti del codice civile, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. I progetti di sistemazione e di regimazione dei corsi d'acqua, o aventi comunque a oggetto la realizzazione di manufatti lungo i corsi d'acqua, devono in ogni caso rispettare i principi di conservazione e salvaguardia delle aree del demanio idrico regionale.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sub-regionale e ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza.

*Sezione II*

## GESTIONE E PROCEDURE

## Art. 34.

*Gestione*

1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono iscritti in apposito registro, alla tenuta del quale provvede la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. I beni di cui al comma 1, sono intestati, nei registri e negli elenchi tenuti dagli uffici tavolari e dalle conservatorie dei registri immobiliari, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la denominazione «demanio idrico».

3. Le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione anche allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o comunque a interventi di ripristino e di recupero ambientale. In tali casi, qualora il concessionario sia un ente pubblico, la concessione è gratuita.

4. Il piano del bacino di rilievo regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), individua le finalità e i criteri di sostenibilità ai quali sono assoggettate le concessioni per finalità inerenti all'utilizzo turistico, naturalistico, di pesca e di acquacultura.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, le concessioni di cui al comma 4 sono assentite, tenuto conto del rispetto degli usi civici e delle pari opportunità tra gli aventi diritto.

6. Sono fatte salve le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio fino all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le modalità e le direttive per l'acquisizione delle aree di cui all'art. 32, comma 4, sono definite con deliberazione della giunta regionale.

8. I sedimi di rogge appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano perso ogni funzione idraulica, possono, previo parere tecnico della direzione regionale dell'ambiente, essere ceduti gratuitamente ai comuni interessati, per finalità pubbliche, con le procedure di cui all'art. 35.

## Art. 35.

*Iscrizioni di beni al demanio idrico regionale*

1. Per l'iscrizione di nuovi beni al demanio idrico regionale si procede con decreto del direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 36.

*Sdemanializzazioni*

1. Per la sdemanializzazione dei beni del demanio idrico regionale, acquisito il parere tecnico vincolante della direzione regionale

dell'ambiente, si procede con decreto del direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 37.

*Attività estrattive di materiali litoidi*

1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;

d) lavori di pronto intervento idraulico e idraulico-forestale dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;

f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;

g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;

h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;

i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con regio decreto n. 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai servizi decentrati della direzione regionale dell'ambiente.

4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai servizi decentrati della direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al servizio decentrato competente per territorio.

5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 44.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla direzione regionale dell'ambiente.

7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.

## Art. 38.

*Raccolta di legname trasportato e abbandonato dalle acque nel demanio idrico regionale*

1. È consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene e pertinenze idrauliche demaniali, nonché negli specchi lacuali e lagunari.

## TITOLO IV

## ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE NELLE MATERIE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO.

## Capo I

## ATTRIBUZIONI E STRUTTURE

## Art. 39.

*Attribuzioni delle direzioni regionali*

1. In via transitoria, l'amministrazione regionale esercita, per il tramite della direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).

2. In via transitoria, le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla direzione regionale dell'ambiente, dalla direzione regionale delle foreste, dalla direzione regionale dell'agricoltura e dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.

3. In via transitoria, le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla direzione regionale dell'ambiente e dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. In via transitoria, l'amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.

5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale riorganizza le attività delle direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.

6. A decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono attribuite alle province, con le procedure di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

## Art. 40.

*Strutture regionali*

1. Con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 10/2002, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, alle dipendenze della direzione regionale dell'ambiente, l'ufficio idrografico e mareografico regionale cui sono attribuite le competenze previste dall'art. 42 della presente legge, nonché i seguenti servizi, definendone le relative funzioni amministrative:

- a) servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine;
- b) servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Pordenone;
- c) servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Gorizia.

2. Le funzioni dei servizi decentrati sono coordinate dalla direzione regionale dell'ambiente, allorché queste facciano riferimento a corsi d'acqua o loro tratte, costituenti confini provinciali, regionali o nazionali.

3. Le funzioni amministrative di livello decentrato relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate unitariamente dal Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine.

4. I servizi di cui al comma 1 si avvalgono, per l'adempimento delle funzioni conferite, di personale che svolge le proprie mansioni presso le sedi delle rispettive strutture e di personale idraulico, dislocato presso i magazzini idraulici regionali, che esplica, quale mansione primaria, i servizi di polizia idraulica, di sorveglianza e di guardia degli ambiti fluviali, lacuali, lagunari, nonché di bonifica, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle successive modificazioni.

## Art. 41.

*Organizzazione dei servizi di polizia idraulica di piena e pronto intervento*

1. La direzione regionale dell'ambiente provvede, attraverso le proprie strutture decentrate, all'espletamento dei servizi di piena e pronto intervento sui tronchi dei corsi d'acqua arginati con opere idrauliche classificate di prima e seconda categoria ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al regio decreto n. 523/1904 e del regolamento di cui al regio decreto n. 2669/1937.

2. In attuazione delle norme di cui all'art. 4, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, sentite le autorità di bacino, sono individuate, con deliberazione della giunta regionale, le tratte dei corsi d'acqua arginati, classificate in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, alle quali estendere i servizi di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, sentite le autorità di bacino, emana, con propria deliberazione, apposite direttive concernenti i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, nonché le modalità di coordinamento organizzativo con gli analoghi servizi predisposti dalla Regione del Veneto sui corsi d'acqua a carattere interregionale e con i servizi di protezione civile operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

## Art. 42.

*Ufficio idrografico e mareografico regionale*

1. L'ufficio idrografico e mareografico regionale esercita le seguenti funzioni:

a) raccolta, trasmissione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;

b) conservazione, manutenzione, adeguamento tecnologico ed estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di rilevamento;

c) studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, di istituti di ricerca, di altri enti pubblici e di studi privati specialistici.

3. Al fine di raccogliere, elaborare e pubblicare in modo unitario i dati di rilevamento concernenti le risorse idriche regionali, è fatto obbligo alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che gestiscono a qualsiasi titolo stazioni di rilevamento idrologico e mareografico, di trasmettere annualmente i dati rilevati all'ufficio idrografico e mareografico regionale.

4. L'ufficio idrografico e mareografico regionale e l'osservatorio meteorologico regionale (OSMER) assicurano con continuità e immediatezza il mutuo scambio dei dati di comune interesse ai fini delle rispettive attività istituzionali.

*Capo II*

## DELEGHE DI FUNZIONI

## Art. 43.

*Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai comuni in materia di difesa del suolo*

1. L'amministrazione regionale delega ai comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;

c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;

d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i comuni interessati e l'amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.

3. In situazioni di pericolo imminente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il sindaco può ordinare, in applicazione dell'art. 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'art. 41, o dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 45.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla direzione regionale della pianificazione territoriale.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i consorzi di bonifica.

## Art. 44.

*Funzioni delegate ai comuni in materia di gestione del demanio idrico*

1. L'amministrazione regionale delega ai comuni rivieraschi, fatti salvi i diritti dei terzi, il rilascio ai residenti dell'autorizzazione al prelievo manuale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli per usi domestici e senza finalità commerciali, per una quantità annuale massima di metri cubi 20 per ciascun nucleo familiare. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente servizio decentrato della direzione regionale dell'ambiente. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi sopravvenuti inerenti alla gestione del demanio idrico, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. Ai comuni spetta la vigilanza sull'attività di cui al comma 1.

3. I prelievi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna altra autorizzazione.

## Art. 45.

*Attività conferite ai consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo*

1. I consorzi di bonifica concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei consorzi di bonifica nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto n. 523/1904;

b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);

c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla direzione regionale dell'ambiente.

2. A richiesta delle amministrazioni comunali, i consorzi di bonifica possono eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'art. 43.

## Art. 46.

*Poteri sostitutivi*

1. In caso di grave e persistente inerzia da parte degli enti di cui all'art. 43 nell'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate, la giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere, assegnando un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, la giunta stessa dispone sul compimento degli atti relativi.

2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività, ovvero di inosservanza delle direttive e degli indirizzi forniti dalla Regione, la Regione medesima avoca a sé le funzioni delegate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

*Capo III*

## RAPPORTI ISTITUZIONALI

## Art. 47.

*Rapporti con lo Stato e la Regione del Veneto*

1. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'assessore regionale all'ambiente, stipula intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 265/2001, nonché per l'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo medesimo.

2. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'assessore regionale all'ambiente, stipula intese con la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998, lungo i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la Regione Veneto, ferme restando le competenze dello Stato in ordine alla titolarità del demanio idrico nei medesimi tratti dei corsi d'acqua sopra menzionati.

## Art. 48.

*Rapporti con gli Stati confinanti*

1. Il Presidente della Regione stipula intese con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica d'Austria in conformità ai principi di cui all'art. 117, nono comma, della Costituzione, al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.

## Art. 49.

*Rapporti con le Università degli studi*

1. Per lo studio di problematiche di carattere scientifico inerenti alle finalità della presente legge, l'amministrazione regionale promuove rapporti di collaborazione con le Università degli studi, mediante apposite convenzioni, e tramite il finanziamento di dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, di

asegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di analoghi strumenti previsti dagli statuti delle Università medesime.

2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

## TITOLO V NORME SANZIONATORIE

### Capo I

#### DIVIETI E SANZIONI

##### Art. 50.

##### *Divieti*

1. In applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 152/1999, sono vietate:

*a)* la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ovvero da ragioni di rilevante interesse pubblico;

*b)* la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

##### Art. 51.

##### *Deroghe*

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 93 del testo unico approvato con regio decreto n. 523/1904 e successive modificazioni gli interventi consistenti nella posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, a condizione che le medesime siano rigorosamente contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto interessato dà comunicazione alla direzione regionale dell'ambiente, allegando il relativo progetto, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Qualora i manufatti di attraversamento debbano essere rimossi per superiori esigenze di carattere idraulico, nessun indennizzo spetta al soggetto esecutore o proprietario o comunque gestore del servizio che utilizza la tubazione o canalizzazione di cui al comma 1, il quale deve altresì provvedere, a propria cura e spese, alla relativa rimozione.

##### Art. 52.

##### *Sanzioni*

1. La violazione dell'art. 50, comma 1, lettera *a)*, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, nonché l'obbligo di demolizione del manufatto abusivamente realizzato e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

2. La violazione dell'art. 50, comma 1, lettera *b)*, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, comporta l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

### Capo II

#### COMPETENZE SANZIONATORIE

##### Art. 53.

##### *Polizia idraulica e lagunare*

1. Sono esercitate dalla direzione regionale dell'ambiente le competenze di controllo e sanzionatorie in materia di polizia delle acque previste:

*a)* dal testo unico di cui al regio decreto n. 523/1904 e successive modificazioni;

*b)* dal regolamento di cui al regio decreto n. 2669/1937 e successive modificazioni;

*c)* dal testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni;

*d)* dall'art. 52 della presente legge.

2. Le competenze di controllo e vigilanza in materia di polizia lagunare previste dalla legge n. 366/1963 e successive modificazioni sono esercitate dalla direzione regionale dell'ambiente, fatte salve le competenze della direzione regionale della viabilità e dei trasporti in materia di porti e vie navigabili.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di cui al comma 1 e dalla legge n. 366/1963 e successive modificazioni provvede il direttore regionale dell'ambiente.

##### Art. 54.

##### *Procedura sanzionatoria*

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia delle acque, previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 523/1904 e successive modificazioni, dal regolamento di cui al regio decreto n. 2669/1937 e successive modificazioni, dal testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni, nonché dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni.

2. È fatta salva la procedura prevista dagli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al regio decreto n. 2669/1937 per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'adozione di provvedimenti eventualmente necessari per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti contestati.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 55.

##### *Gestione fuori bilancio*

1. È costituito un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, per le seguenti tipologie di attività di competenza della direzione regionale dell'ambiente:

*a)* lavori, dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 146 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, di riparazione, di manutenzione straordinaria e di ripristino di manufatti di difesa e di regimazione idraulica lungo i corsi d'acqua e nella laguna di Marano-Grado;

*b)* rilevamenti topografici e morfologici di corsi d'acqua ai fini del costante monitoraggio della dinamica degli alvei in relazione agli eventi di piena;

*c)* consulenze e studi specialistici finalizzati alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* spese straordinarie di funzionamento dell'ufficio idrografico e mareografico regionale e delle reti di rilevamento idrologico, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;

*e)* spese straordinarie per il funzionamento del servizio di piena e per i lavori di pronto intervento idraulico di cui all'art. 147 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;

*f)* interventi di rimessione in pristino a seguito di abusi, in attuazione dell'irrogazione di sanzioni.

2. Al fondo speciale di cui al comma 1 sono iscritti gli stanziamenti corrispondenti:

*a)* al finanziamento stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale;

*b)* ai finanziamenti assegnati dallo Stato per le finalità di cui alla lettera *d)* del comma 1;

*c)* a ogni altra entrata eventuale.

3. L'organo di gestione del fondo di cui al comma 1 è il direttore regionale dell'ambiente.

## Art. 56.

*Finanziamento di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa, anche parziale, per la realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale.

## Art. 57.

*Canoni*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

2. I canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto.

3. Il prelievo dell'inerte è soggetto al pagamento dei prescritti canoni demaniali anche se impiegato per la realizzazione di opere pubbliche.

4. In relazione a esigenze di ripristino dell'ufficiosità dei corsi d'acqua nell'area montana della Regione, per l'estrazione di materiale litoide la giunta regionale può fissare canoni inferiori rispetto a quelli vigenti, con limite inferiore pari a zero, individuando altresì i tratti di corsi d'acqua dove detti canoni trovano applicazione.

5. L'eventuale impiego del materiale litoide in lavori in amministrazione diretta da parte di organismi regionali, provinciali e comunali o enti delegati non comporta la corresponsione dei canoni per quantitativi non superiori a metri cubi 2.000 per ogni singolo intervento.

6. Il materiale litoide asportato dal demanio idrico regionale per l'esecuzione di lavori di carattere idraulico o idraulico-forestale dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dai competenti organismi regionali, provinciali, comunali o dagli enti territoriali delegati è esente dal pagamento dei prescritti canoni, qualora non sia riutilizzato a titolo oneroso per le amministrazioni o enti territoriali delegati appaltanti. La cessione a privati del suddetto materiale può avvenire a titolo oneroso, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dei servizi decentrati della direzione regionale dell'ambiente.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di carattere idraulico e idraulico-forestale, qualora comportino prelievi di materiale litoide dal demanio idrico, per quantità non superiori a metri cubi 5.000 possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere dell'intervento, con il valore dell'inerte estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

8. Sono esenti dal pagamento dei canoni i materiali di risulta di ogni genere provenienti dall'esecuzione degli interventi, nel demanio idrico, di cui all'art. 43, qualora gli stessi rimangano nelle disponibilità dell'ente attuatore.

9. È esente dal pagamento dei canoni il prelievo manuale di limi, sabbie, ghiaie, ciottolame, per usi propri, effettuato con le modalità e i quantitativi previsti dall'art. 44.

10. I canoni demaniali relativi all'estrazione di inerti possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate bimestrali di uguale importo, con rata minima pari a euro 5.000 da corrispondersi anticipatamente rispetto al prelievo dei corrispondenti quantitativi di materiale, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del provvedimento di concessione.

11. La decorrenza dei pagamenti dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche è riferita all'anno solare. I relativi versamenti sono effettuati entro il mese di febbraio dell'annualità in corso. Decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.

12. Ai fini della decorrenza dei pagamenti dei canoni, le scadenze delle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, se infrannuali, sono riferite all'anno solare; gli utenti sono quindi tenuti, per

l'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'importo rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

13. In caso di mancato rinnovo o di scadenza della concessione di derivazione, il soggetto concessionario è tenuto al pagamento dell'ultima rata del canone nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo rapportata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data effettiva di scadenza.

14. In caso di rinuncia o di pronuncia di decadenza prima della scadenza della concessione di derivazione, è trattenuto l'intero importo già versato a titolo di canone demaniale per l'annualità in corso.

15. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini della riscossione dei canoni non corrisposti relativi ad annualità pregresse, qualora il debito complessivo superi l'importo di euro 3.000, è consentita, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione concedente, la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo, con contestuale applicazione del tasso di interesse legale e con rata minima non inferiore a euro 1.500.

16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.

17. Non è soggetta alla corresponsione di canoni demaniali la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico regionale necessarie per la realizzazione di manufatti comunali, provinciali e regionali di attraversamento dei corsi d'acqua anche in subalveo.

18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti servizi decentrati della direzione regionale dell'ambiente.

## Art. 58.

*Tariffe per la divulgazione di dati e informazioni*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, sono determinate le tariffe da applicare per la divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché per l'accesso ad altri servizi, relativi alle attività istituzionali della direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico.

## Art. 59.

*Riscossione delle entrate*

1. La riscossione dei proventi relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche può essere effettuata per il tramite di apposito concessionario, da individuarsi previo esperimento di gara a evidenza pubblica.

## Art. 60.

*Entrate*

1. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), relative alle estrazioni di materiale litoide, e alle funzioni di cui alla lettera i) del medesimo comma, inerenti alle utilizzazioni di acque pubbliche, i proventi derivanti dalle relative concessioni sono introitati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del servizio dell'idraulica della direzione regionale dell'ambiente.

2. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del servizio dell'idraulica della direzione regionale dell'ambiente.

3. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati all'attività di gestione del demanio idrico trasferito, i proventi derivanti dalle concessioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f), sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del servizio della gestione degli immobili della direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio.

#### Art. 61.

##### *Destinazione delle entrate*

1. I proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche sono destinati con le modalità previste dalla presente legge al finanziamento, prioritariamente, degli interventi di cui all'art. 37, comma 2, lettera i), nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche; parte dei proventi medesimi può essere altresì destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico-regionale.

2. I proventi dei canoni, relativamente all'attività di asporto dei materiali inerti dai corsi d'acqua, sono destinati nella misura del 20 per cento, e comunque per un importo a metro cubo non inferiore a quello fissato per le attività estrattive dall'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e dai decreti di attuazione emanati dall'assessore regionale all'ambiente, ai comuni nei cui territori è esercitata l'attività.

3. In caso di canoni fissati a un valore inferiore a quello vigente, deve essere comunque garantita la quota da destinarsi ai comuni nella misura di cui al comma 2.

4. I proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la manutenzione della rete idrografica e per la difesa dell'ambiente.

5. Per esercizio dell'attività si intende anche quella conseguente alla movimentazione dei materiali estratti.

6. Le quote dei proventi spettanti ai comuni interessati ai sensi del comma 1 e le modalità di versamento dei relativi importi sono stabilite nel provvedimento di concessione.

7. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono destinati al finanziamento delle attività di studi e ricerca, di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e informazioni, nelle medesime materie.

8. Per i proventi di cui agli interventi previsti dall'art. 37, comma 2, lettera i), possono trovare applicazione le disposizioni agevolative di cui all'art. 57, comma 4.

#### Art. 62.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a), per quanto di competenza della direzione regionale dell'ambiente, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 20, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1159 (3.7.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica — con la denominazione «Proventi connessi all'istruttoria delle concessioni di derivazioni d'acqua, nonché delle licenze di attingimento e delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee».

3. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 4, 42, comma 2, e 49, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2487 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci mede-

simi — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica — spese correnti — con la denominazione «Spese per attività di studio e sperimentazione in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, anche in rapporto convenzionale con università degli studi o altri soggetti specialistici e mediante finanziamento di dottorati di ricerca e di collaborazione» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2003.

4. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.9.2.278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1428 (1.1.210.3.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - Spese d'investimento — con la denominazione «Spese per l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua» e con lo stanziamento di euro 250.000 per l'anno 2002.

5. In relazione al combinato disposto di cui all'art. 37, comma 2, e 61, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 2488 (2.1.210.3.10.15) — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento — con la denominazione «Spese per interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali, situati nelle zone montane e parzialmente montane, che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio».

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 42, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2481 (2.2.210.3.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - Spese d'investimento — con la denominazione «Spese per la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche e degli impianti fissi di rilevamento - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 42, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, la cui denominazione è modificata in «Spese per studi, monitoraggi e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche», con riferimento al capitolo 2482 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti — con la denominazione «Spese per studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado» e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

8. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 52 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.777, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.5, con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore ambientale», con riferimento al capitolo 1404 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili — con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di difesa del suolo e demanio idrico».

9. Per le finalità previste dall'art. 55, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale

di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2491 (2.1.210.3.10.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento — con la denominazione «Finanziamenti del Fondo speciale per interventi urgenti e di pronto intervento in materia di regimazione idraulica dei corsi d'acqua e della laguna di Marano-Grado, ivi compresi rilevamenti, studi, materiali e attrezzature» e con lo stanziamento di euro 50.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 60, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1160 che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.2 - con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali e utilizzazioni nel settore ambientale» con riferimento al capitolo 1183 (3.2.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica — con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali relative alle estrazioni di materiale litoide e alle utilizzazioni di acque pubbliche».

11. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art. 60, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.1.666, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.1 - con la denominazione «Proventi da servizi in materia di difesa del suolo e demanio idrico», con riferimento al capitolo 1403 (3.1.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica — con la denominazione «Proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi in materia di difesa del suolo e di demanio idrico».

12. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 60, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 (3.2.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili — con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali».

13. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell'art. 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2002 denominata «Interventi di parte corrente dell'Autorità di bacino regionale» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 4 - programma n. 4.1 - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con riferimento al capitolo 9901 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per l'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 2003, alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 -2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

15. Agli oneri complessivi pari a euro 2.564.000, suddivisi in ragione di euro 300.000 per l'anno 2002, di euro 1.182.000 per l'anno 2003 e di euro 1.082.000 per l'anno 2004, derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio

per l'anno 2002, mediante storno di pari importo dai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati o mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del medesimo documento tecnico (partita n. 25 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) intendendosi corrispondentemente ridotte/revocate le relative autorizzazioni di spesa:

a) relativamente agli oneri per l'anno 2002 previsti dai commi 4 e 9:

	cap./S	2002	2003	2004
U.P.B. 53.6.8.2.9	9710/25	- 300.000	—	—

b) relativamente agli oneri previsti dai commi 3 e 7:

	cap./S	2002	2003	2004
U.P.B. 4.1.22.1.89	2240	—	- 516.000	- 416.000

c) relativamente agli oneri previsti dal comma 6:

	cap./S	2002	2003	2004
U.P.B. 4.1.22.2.93	2267 (MI)	—	- 416.000	- 416.000

d) relativamente agli oneri previsti dal comma 13:

	cap./S	2002	2003	2004
U.P.B. 4.1.22.1.89	2249	—	- 250.000	- 250.000

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 63.

##### *Assunzione di personale*

1. In relazione alle maggiori competenze regionali definite dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale tecnico e amministrativo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, nel limite massimo di quaranta unità.

2. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di realizzare interventi di particolare rilevanza e complessità sui corsi d'acqua, l'amministrazione regionale provvede, con carattere di priorità, a sopperire alle esigenze di personale mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, anche con riguardo a figure professionali specialistiche per progetti-obiettivo individuati con deliberazione della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore competente.

3. In esito a quanto disposto al comma 1, le riduzioni di organico previste dall'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, sono attuate dall'amministrazione regionale, soltanto nella misura del 10 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 64.

##### *Inquadramento di personale statale*

1. L'amministrazione regionale assicura l'efficienza e la continuità amministrativa nell'ambito del trasferimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 265/2001 e a tal fine favorisce il trasferimento di tutto il personale dell'amministrazione periferica dello Stato che, al 30 giugno 2001, svolgeva attività inerenti alla gestione tecnica e amministrativa del demanio idrico della Regione Friuli-Venezia Giulia con particolare riferimento al personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al personale dell'agenzia del demanio, settore demanio pubblico.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale, mediante avviso pubblico distribuito anche presso gli uffici periferici dello Stato, informa tutti i dipendenti dell'avvio della procedura di trasferimento del personale potenzialmente coinvolto dalla presente legge, dando contestualmente notizia dell'inquadramento economico e funzionale potenzialmente conseguibile.

3. Entro i trenta giorni successivi, il personale interessato al trasferimento presenta domanda presso gli uffici regionali competenti allegando alla stessa un'apposita autocertificazione riguardante l'inquadramento economico-funzionale e le mansioni svolte.

4. La determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. Per la garanzia della continuità degli atti amministrativi sono istituiti, presso le direzioni periferiche dell'amministrazione regionale, appositi uffici decentrati relativi alla gestione del demanio idrico.

#### Art. 65.

##### *Alloggi demaniali*

1. I contratti di comodato relativi agli alloggi demaniali, già stipulati dallo Stato, per gli effetti di cui all'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto n. 2669/1937, con gli addetti ai tronchi di vigilanza, restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza dei tronchi idraulici gli alloggi demaniali che si rendono disponibili o che vengono acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge.

#### Art. 66.

##### *Disciplina transitoria dei canoni demaniali*

1. Fino all'assunzione di nuove determinazioni da parte della giunta regionale in materia di canoni relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate di beni demaniali e di acque pubbliche, si applicano in via transitoria i canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiorazioni dei canoni demaniali nei termini di cui all'art. 12-bis, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 258/2000, si applicano alle nuove concessioni di derivazione da rilasciare con le modalità previste dall'art. 17, comma 6.

#### Art. 67.

##### *Programmi annuali di intervento nella fase transitoria*

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, gli interventi relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale sono attuati in base a programmi annuali di intervento.

2. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale sono approvati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 16.

3. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale, qualora non sia ancora costituita l'Autorità di bacino regionale, ovvero i programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo interregionale e nazionale, finanziati con fondi del bilancio regionale, sono approvati dalla giunta regionale, su proposte formulate, rispettivamente, dalle direzioni regionali dell'ambiente, delle foreste, dell'agricoltura e della viabilità e dei trasporti, previo coordinamento tra le stesse, sentita la direzione regionale della protezione civile.

4. I programmi annuali di intervento di cui al comma 1 sono approvati nei limiti delle risorse annualmente assegnate sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, prescindendo dall'assunzione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, e nel rispetto delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione stabilite dalla giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 18/1996, nel precedente esercizio finanziario, sempre che, rispetto alle precedenti direttive, non ricorra la necessità di definire particolari obiettivi o priorità da conseguire, individuando le relative risorse, né di emanare nuove direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

#### Art. 68.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42;

b) art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76;

c) art. 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

d) legge regionale 17 agosto 1985, n. 38.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 69.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 luglio 2002

TONDO

02R0693

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2002, n. 1.

**Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 dell'8 maggio 2002)*

### LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

#### TITOLO I

#### PRINCIPI E NORME GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «aiuti», concessi dalla Regione dell'Umbria o da enti e organismi cui siano state conferite o comunque affidate le relative funzioni, di seguito denominati «soggetto concedente», a soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato sull'Unione europea ovvero identificati in singoli interventi applicativi.

2. La disciplina di carattere generale contenuta nel presente regolamento si applica fatte salve le diverse e specifiche previsioni contenute nei singoli bandi o avvisi.

#### Art. 2.

##### *Risorse finanziarie*

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con gli strumenti della programmazione finanziaria regionale e tenuto conto degli stanziamenti derivanti da disposizioni normative nazionali e comunitarie, dispone in ordine alle dotazioni finanziarie da destinare al finanziamento degli aiuti ai soggetti di cui all'art. 1 operanti in Umbria.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato dal soggetto concedente con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro quarantacinque giorni dal suo accertamento. La documentazione inviata dagli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte è restituita a quelli che ne facciano richiesta a spese del soggetto concedente.

3. Qualora risultino disponibili economie di spesa ovvero ulteriori risorse finanziarie, il soggetto concedente può provvedere alla riapertura del procedimento relativo agli aiuti precedentemente disposti, secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 4.

4. In presenza di un minore utilizzo degli stanziamenti, la giunta regionale può autorizzare il finanziamento di domande che risultino utilmente collocate in graduatoria o in elenco.

5. La giunta regionale può autorizzare la concessione di aiuti in overbooking entro i limiti fissati dalla programmazione regionale.

#### Art. 3.

##### *Moduli organizzativi*

1. Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività istruttoria e di liquidazione degli aiuti, il soggetto concedente può stipulare convenzioni di natura privatistica con i «Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA», ai sensi del comma 4 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Centri di cui al comma 1 debbono possedere requisiti minimi di garanzia e di funzionamento ed essere autorizzati dalla Regione secondo le modalità od i termini stabiliti dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il soggetto concedente può stipulare convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati dalla Regione con le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

4. Qualora il procedimento amministrativo comporti la valutazione di aspetti tecnici e specialistici, i soggetti concedenti possono avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi regionali, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.

5. La giunta regionale dell'Umbria istituisce gli elenchi degli esperti di cui al comma 4, individuando i criteri e le modalità per la inclusione e la permanenza degli iscritti.

### TITOLO II

#### PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

##### *Capo I*

#### NORME GENERALI

#### Art. 4.

##### *Procedure di concessione*

1. La concessione degli aiuti può essere disposta in base ad uno dei seguenti procedimenti:

- a) procedura automatica;
- b) procedura valutativa;
- c) procedura negoziale.

2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal soggetto concedente, deve contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché contenente le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata la relativa documentazione.

3. La domanda, indirizzata al soggetto concedente, è presentata entro il termine previsto dall'art. 5. La domanda può essere inoltrata mediante consegna a mano all'ufficio competente, con apposizione del timbro datario su copia restituita all'interessato, ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il dirigente della struttura competente provvede a:

a) verificare che la domanda sia conforme a quanto richiesto dall'avviso o dal bando;

b) invitare il soggetto interessato alla integrazione degli elementi mancanti e alla eliminazione delle irregolarità della domanda entro il termine di giorni 15 dal ricevimento dell'invito, qualora la stessa presenti irregolarità non riconducibili a quelle di cui alla lettera a);

c) dichiarare la domanda inammissibile qualora il soggetto interessato non provveda a quanto richiestogli entro il termine di cui alla lettera b) o vi provveda in modo incompleto;

d) dare avvio alla fase istruttoria.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera b), il termine di quarantacinque giorni è interrotto e ricomincia a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la integrazione e regolarizzazione della domanda.

6. La concessione degli aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, è vietata per lavori iniziati o attività intraprese prima che la domanda sia stata debitamente presentata al soggetto concedente, salvo autorizzazione o diversa disciplina da parte della Unione europea.

#### Art. 5.

##### *Avvio del procedimento*

1. Il soggetto concedente, per ciascun procedimento di cui all'art. 4, comma 1, individua una pista di controllo che descrive le fasi del procedimento, i tempi e le strutture preposte e fissa il termine entro il quale il singolo procedimento deve concludersi, ove lo stesso termine non sia direttamente previsto dall'avviso o dal bando di gara ovvero diversamente disposto.

2. Per ciascun tipo di procedimento il soggetto concedente individua l'unità organizzativa competente e attribuisce al dirigente dell'unità stessa la responsabilità del procedimento. Il dirigente dell'unità organizzativa può assegnare ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

3. L'unità organizzativa, competente e il responsabile del procedimento sono resi noti nell'avviso o bando di gara, relativo al procedimento adottato.

4. Con la pubblicazione dell'avviso o bando di gara relativo al procedimento adottato si intendono assolti, di norma, anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, interna di comunicazione dell'avvio del procedimento.

##### *Capo II*

#### PROCEDURA AUTOMATICA

#### Art. 6.

##### *Ambito di applicazione*

1. La procedura automatica si applica a progetti e programmi che non richiedono attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

## Art. 7.

*Procedimento*

1. L'aiuto è concesso in misura percentuale sulla spesa ammessa, ovvero in misura fissa dell'ammontare predeterminato.

2. L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile e l'entità della spesa massima ammissibile, nonché le modalità di liquidazione sono determinate dal soggetto concedente.

3. Il responsabile del procedimento provvede, nei termini di cui all'art. 4, a valutare la completezza e la regolarità delle domande e della documentazione allegata, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. L'intervento per il quale, è stato ammesso l'aiuto è realizzato, ove non diversamente previsto, nel termine stabilito dal soggetto concedente e comunque, a pena di decadenza, non oltre due anni decorrenti dalla data di ammissione.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento, presenta:

a) i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli elementi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistate;

b) perizia giurata, ove richiesta, di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità.

6. Il responsabile del procedimento accerta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta ai sensi del comma 5. Il dirigente della struttura competente, dispone in merito alla liquidazione dell'aiuto in una unica soluzione, nel termine di trenta giorni dalla ammissione del beneficiario all'aiuto, fatti salvi i diversi termini previsti da leggi regionali o dalla normativa antimafia, ed invia all'organismo pagatore il relativo provvedimento.

7. Nei casi di aiuti cofinanziati con fondi comunitari, il dirigente della struttura competente autorizza l'organismo pagatore ad effettuare l'erogazione dell'aiuto secondo le modalità e i termini stabiliti dall'organismo stesso.

8. È ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del soggetto concedente, ovvero dell'organismo pagatore secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 3.

*Capo III*

## PROCEDURA VALUTATIVA

## Art. 8.

*Ambito di applicazione*

1. La procedura valutativa si applica a progetti o a programmi organici e complessi. Essa si distingue in procedimento a graduatoria e procedimento a sportello.

## Art. 9.

*Procedimento a graduatoria*

1. Nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata secondo idonei parametri oggettivi, predeterminati anche in base a quanto previsto dal comma 2.

2. L'avviso o il bando di gara individua in particolare: il tipo di intervento previsto, le risorse disponibili, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità e l'intensità dell'aiuto, i parametri per la valutazione comparata, le modalità di compilazione della graduatoria, le modalità ed i tempi della liquidazione degli aiuti, le modalità di erogazione, i controlli e le sanzioni, nonché il responsabile del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti dall'av-

viso o dal bando e dalle normative in essi richiamate, nonché eventuali priorità attribuite, la tipologia dell'intervento e la congruità delle spese previste.

4. L'istruttoria e la formazione della graduatoria sono effettuate entro e non oltre il termine di quattro mesi decorrenti dalla data in cui la domanda è stata dichiarata ammissibile, salvo diverso termine stabilito dal soggetto concedente ai sensi dell'art. 5.

5. La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il dirigente della struttura competente comunica ai beneficiari, in particolare, l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile, l'entità della spesa massima ammissibile, eventuali prescrizioni e la data entro la quale il progetto o programma dovrà essere realizzato, comunica, inoltre, ai soggetti non ammessi ai benefici i motivi di esclusione e l'autorità ed i termini cui è possibile ricorrere.

6. È ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 3.

7. Fermi restando il limite massimo della spesa ammessa, il termine fissato per la realizzazione del progetto o del programma e la tipologia di intervento, qualora quest'ultima determini attribuzione di punteggio, è ammessa la richiesta di variante nel corso della realizzazione del progetto o programma esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico o economico, non individuabili al momento della concessione del beneficio, ovvero per sopraggiunte cause non imputabili alla volontà del richiedente. La variante è preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

8. Il progetto o il programma deve essere realizzato entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione all'aiuto. A tal fine il beneficiario deve inoltrare al soggetto concedente lo stato finale del progetto o programma, corredato della documentazione richiesta e richiedere contestualmente la liquidazione dell'aiuto.

9. Il dirigente della struttura competente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per gli accertamenti finali, dispone in ordine alla quantificazione definitiva dell'aiuto e alla relativa liquidazione.

## Art. 10.

*Procedimento a sportello*

1. Nel procedimento a sportello, la selezione delle domande ammissibili avviene sulla base di soglie e condizioni minime connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative. L'istruttoria e la concessione degli aiuti avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Il procedimento a sportello è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 9, in quanto applicabili, con esclusione della valutazione comparata delle domande di aiuti e conseguente formazione della graduatoria.

*Capo IV*

## PROCEDURA NEGOZIALE

## Art. 11.

*Ambito di applicazione*

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata.

2. Al fine di favorire la localizzazione degli interventi di sviluppo territoriale che interessino, anche indirettamente, enti locali, sono definiti gli impegni di detti enti e i relativi oneri in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali. Una quota degli oneri può rientrare nel costo dell'intervento.

## Art. 12.

*Procedimento*

1. Il soggetto concedente pubblica l'avviso o il bando, nel quale sono individuati, in particolare: i criteri di selezione dei contraenti, gli interventi su base territoriale o settoriale, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse e la durata del procedimento, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria, i criteri di selezione, avuto riguardo agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati, nonché il responsabile del procedimento, la composizione della commissione per la valutazione comparata degli interventi.

2. Il procedimento si suddivide nelle seguenti fasi:

a) fase di selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese;

b) fase dell'istruttoria;

c) fase della concessione dell'aiuto;

d) fase della liquidazione dell'aiuto.

3. Per la valutazione comparata degli interventi è istituita una commissione, la cui composizione è stabilita nell'avviso o nel bando di gara. La commissione, nei termini di cui all'art. 4, comma 4, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti dall'avviso o dal bando e dalle normative in essi richiamate, nonché eventuali priorità attribuite, la tipologia dell'intervento e la congruità delle spese previste.

4. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il procedimento negoziale è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 9, commi 4, 5, 6, con esclusione della presentazione di polizza fidejussoria, 7, 8 e 9.

## TITOLO III

## AIUTI

## Art. 13.

*Forme di aiuto*

1. Gli aiuti disciplinati dal presente regolamento possono essere liquidati in una delle seguenti forme:

a) contributi in conto capitale;

b) premi ed aiuti;

c) indennità, anche a valenza compensativa;

d) rilascio di garanzie;

e) contributi in conto interesse;

f) finanziamento agevolato.

## Art. 14.

*Contributi in conto capitale*

1. I contributi in conto capitale consistono nella liquidazione di una somma in denaro concorrente alla copertura di spese per investimenti, per iniziative di capitalizzazione o per la partecipazione, anche diretta, del soggetto concedente ad iniziative o attività.

2. Il contributo in conto capitale è messo a disposizione del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione o in quote connesse a stati di avanzamento, secondo il regime di aiuto e la durata dell'intervento.

3. Il contributo può essere liquidato, fino ad un massimo dell'80 per cento, a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al programma di intervento eventualmente rinnovabile, e di importo non inferiore all'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'anticipo e per un periodo di tempo pari a quello di validità della polizza. L'ultima quota trattenuta è erogata successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'esito della verifica dello stato finale del programma di intervento.

## Art. 15.

*Premi ed aiuti*

1. I premi ed aiuti consistono in contributi finanziari, *una tantum* o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari.

## Art. 16.

*Indennità*

1. Le indennità consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportarne la permanenza in dette aree, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione eco-compatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito.

## Art. 17.

*Rilascio di garanzie*

1. Gli aiuti sotto forma di garanzie si attuano mediante:

a) rilascio di garanzia diretta, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto finanziatore;

b) rilascio di controgaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore dei consorzi di garanzia (confidi) o di altri fondi di garanzia;

c) rilascio di cogaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto finanziatore congiuntamente ai consorzi di garanzia o altri fondi di garanzia, ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da quest'ultima cofinanziata.

2. La garanzia viene concessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e convenzionalmente pattuita con il soggetto erogatore del finanziamento, ovvero con i soggetti che garantiscono o cogarantiscono lo stesso.

## Art. 18.

*Contributo in conto interessi*

1. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio della attività bancaria. Le modalità ed i termini in base ai quali è perfezionato il finanziamento sono regolamentati da apposita convenzione tra il soggetto concedente l'aiuto e il soggetto finanziatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il tasso globale di interesse dell'operazione creditizia applicato dal soggetto finanziatore è quello fissato per le operazioni di credito agrario con decreto del Ministero del tesoro 21 dicembre 1994.

3. Il tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

4. L'erogazione dell'aiuto avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, ovvero in forma attualizzata calcolata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore alla data in cui matura l'obbligazione.

## Art. 19.

*Finanziamento agevolato*

1. Il finanziamento agevolato consiste nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti. Il rimborso avviene mediante la restituzione di annualità o semestralità posticipate successive alla erogazione del beneficio. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate, confluiscono nella dotazione di un «fondo di rotazione», appositamente istituito, e rappresentano contestuale disponibilità finanziaria a favore di ulteriori beneficiari.

TITOLO IV  
MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

*Monitoraggio*

1. Il soggetto concedente procede al monitoraggio degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, in riferimento sia agli aspetti finanziari che alla capacità del beneficiario di perseguire gli obiettivi prefissati.

2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia sono riportati da ciascun soggetto concedente in una relazione annuale predisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 21.

*Controlli*

1. I controlli sono affidati ad una struttura diversa da quella che ha proceduto alla concessione dell'aiuto.

2. Il dirigente della struttura, al quale compete l'attività di cui al comma 1, procede alle ispezioni e controlli, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotta dall'impresa beneficiaria.

3. I controlli sono estesi ai soggetti esterni di cui all'art. 3.

4. L'attività di controllo e di ispezione di cui al comma 1, può essere demandata a soggetti esterni ai quali deve essere garantito l'accesso alla sede e agli impianti delle imprese beneficiarie degli aiuti.

5. La giunta regionale definisce i requisiti dei soggetti esterni di cui al comma 4 e di compensi di loro spettanza, le cause di incompatibilità, le modalità dei controlli e delle ispezioni, anche sulla base degli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO V  
DECADENZA DAGLI AIUTI E SANZIONI

Art. 22.

*Decadenza*

1. Costituiscono motivo di decadenza dagli aiuti, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato:

a) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;

b) l'inosservanza degli impegni assunti in domanda;

c) l'inosservanza degli obblighi inerenti la mancata o incompleta realizzazione del programma di intervento, dei criteri costruttivi e di esercizio;

d) l'utilizzazione del bene nel corso del periodo vincolativo, per un uso diverso da quello rispetto al quale è stato concesso l'aiuto;

e) l'inosservanza di ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nell'atto di concessione.

2. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), è fatta salva l'applicazione del Titolo II della legge regionale 5/2000 in materia di vincoli di destinazione.

3. La decadenza comporta la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso con conseguente recupero delle somme erogate, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, aumentato di tre punti, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme nazionali o comunitarie.

Art. 23.

*Sanzioni*

1. Nel caso di revoca dell'aiuto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al beneficiario può applicarsi una sanzione pecuniaria amministrativa in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito, purché proporzionale all'indebito riscontrato, ovvero una sanzione che determina l'interdizione all'accesso agli aiuti recati dalla normativa violata, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 24.

*Procedimento*

1. Qualora nel corso dei controlli si rilevino fatti e circostanze che comportano la decadenza dagli aiuti, il responsabile del procedimento comunica direttamente all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza, evidenziando le violazioni accertate ed assegnando all'interessato un termine non superiore a giorni trenta per eventuali rilievi o giustificazioni.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 il dirigente della struttura competente, sulla base delle risultanze istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la pronuncia di archiviazione o di decadenza con conseguente revoca dell'aiuto.

3. I crediti da restituzione a seguito della pronuncia di decadenza dai benefici, sono assistiti dal titolo di prelazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il soggetto concedente provvede al loro recupero direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto delle leggi statali e regionali di riferimento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 aprile 2002

LORENZETTI

(*Omissis*).

02R0519

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2002, n. 2.

**Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria.**

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 3 luglio 2002*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

OGGETTO, LOGO E STANDARD DI QUALITÀ

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, art. 10, di seguito denominata «legge regionale», relativamente alla produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Umbria», denominazione riconosciuta, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1992, con regolamento (CE) n. 2325/1997 della commissione europea.

## Art. 2.

*Caratteri della «Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria»*

1. La Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria., di seguito denominata «Strada», è individuata:

- a) dal logo identificativo;
- b) dalla segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera C, punto h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso che in prossimità delle strutture facenti parte della Strada. Sui cartelli figura il logo e la denominazione esatta della Strada.

2. In vicinanza delle aziende aderenti alla Strada le indicazioni sono integrate dai dati identificativi dell'azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono, comunque, riportare alcun messaggio che inciti all'acquisto dei prodotti.

## Art. 3.

*Standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese olearie*

1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, le aziende olivicole singole o associate produttrici di olio extravergine d'oliva DOP Umbria e/o le imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l'estrazione di olio extravergine di oliva DOP «Umbria», le quali insistono nel territorio interessato, devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioni poste dal comitato promotore:

- a) ubicazione all'interno del territorio facente parte della Strada;
- b) area attrezzata per la sosta temporanea dei visitatori, in spazi aperti nelle vicinanze dell'azienda, atta a contenere almeno un autoupullman;
- c) segnaletica d'ingresso all'azienda/impresa che, oltre al logo e alla denominazione della Strada, deve contenere l'identificativo dell'azienda nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- d) visite organizzate come percorsi informativi per il turista;
- e) locale destinato all'accoglienza degli ospiti;
- f) l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito dall'associazione responsabile della Strada, stabilito entro il 1° gennaio di ogni anno. L'azienda/impresa deve assicurare l'apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda/impresa può essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni, durante la raccolta e molitura delle olive e le ferie annuali. L'associazione responsabile garantisce, all'interno della Strada, con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
- g) esposizione della mappa del territorio della Strada con la localizzazione dell'offerta elaioturistica;
- h) divulgazione di materiale informativo sulla Strada approvato dall'associazione.

## Art. 4.

*Standard minimi per i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 38/1999*

1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:

- a) rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della Strada;
- b) offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla Strada.

## Art. 5.

*Standard minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, l'ente locale e/o la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono includere, nell'ambito territoriale di competenza, in tutto o in parte, la zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva DOP «Umbria», facente parte della Strada stessa.

## TITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLA STRADA  
E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE

## Art. 6.

*Richiesta di riconoscimento*

1. Ai fini del riconoscimento della Strada, il comitato promotore, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale, deve rappresentare:

a) almeno un terzo delle aziende olivicole singole o associate produttrici di olio extravergine d'oliva DOP «Umbria», che insistono sul territorio preso in considerazione, iscritte negli appositi elenchi presso l'organismo certificatore, e/o imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l'estrazione di olio extravergine di oliva DOP «Umbria», iscritte negli appositi elenchi presso l'organismo certificatore;

b) almeno un quarto delle aziende/imprese di cui alla lettera a), unitamente a uno o più enti locali territoriali e/o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il comitato promotore invia domanda in carta libera indirizzata alla direzione regionale attività produttive della giunta regionale, contenente:

- a) la denominazione della Strada e la zona di produzione facente parte della stessa;
- b) la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la Strada con l'individuazione dei relativi percorsi;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
- d) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standard di qualità di cui agli articoli 3, 4 e 5, oppure l'impegno a che i soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali standard entro un biennio dalla costituzione dell'associazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di adesione alla Strada da parte delle aziende/imprese di cui al comma 1 ricadenti nell'itinerario indicata;
- b) delibera di adesione alla Strada del consiglio di amministrazione delle cooperative oleo-olivicole, con allegato elenco dei soci conferitori, iscritti negli appositi elenchi presso l'organismo certificatore, ricadenti nell'itinerario indicato;
- c) dichiarazione dell'ente/organismo competente sul raggiungimento del limite minimo stabilito dal comma 1;
- d) deliberazioni degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della Strada;
- e) dichiarazione di adesione del legale rappresentante, nel caso di istituzioni ed associazioni;
- f) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada, nonché del relativo logo.

4. Del comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (APA) riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia, il consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP «Umbria», le associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato, nonché le istituzioni e le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale.

## Art. 7.

*Riconoscimento della Strada*

1. Il provvedimento di riconoscimento della Strada è emesso dal competente servizio della direzione regionale attività produttive, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni successivi. Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal comitato in associazione si fa rinvio all'art. 5 della legge regionale. Le modifiche inerenti il numero dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all'elenco di quelli partecipanti al comitato promotore, sono comunicate alla direzione regionale attività produttive entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.

2. Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del riconoscimento della Strada il comitato promotore invia alla direzione regionale attività produttive l'atto costitutivo dell'associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal riconoscimento della Strada, non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione, la Strada decade dal riconoscimento.

3. Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l'integrazione su richiesta del responsabile del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.

#### Art. 8.

##### *Associazione responsabile*

1. L'associazione responsabile della Strada, successivamente denominata «associazione», è costituita con atto pubblico e regolamentata da uno statuto, che deve garantire l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale e specificati all'art. 6, commi 1 e 4, in conformità alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. L'associazione rappresenta gli interessi degli associati alla Strada, tutelandone la denominazione e il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.

3. Lo statuto dell'associazione deve contenere:

a) la denominazione della Strada e la sede legale in cui l'associazione stessa svolge la sua attività, la descrizione del logo e le norme per il relativo uso;

b) le modalità di ammissione all'associazione dei soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 e all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

c) gli, organi, le loro funzioni, le norme riguardanti la nomina dei componenti e il funzionamento;

d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;

e) le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.

4. Lo statuto garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall'art. 3, comma 1, lettere a) e h) della legge regionale.

5. L'associazione:

a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale Attività produttive, una relazione sulle attività da svolgere corredata dall'elenco dei soci;

b) comunica alla direzione regionale Attività produttive ogni variazione in merito allo statuto e alla composizione dagli organi, entro sessanta giorni dalla stessa;

c) collabora con gli enti pubblici, per l'espletamento delle attività previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;

4) utilizza la denominazione della Strada e il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

e) trasmette alla direzione regionale attività produttive, entro il 31 maggio dell'anno successivo, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente, corredata dai necessari elementi finanziari e contabili;

f) assolve ai compiti di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale.

#### TITOLO III

##### PARAMETRI QUALITATIVI PER I CENTRI CULTURALI E DI DOCUMENTAZIONE E PER I «MUSEI DELL'OLIVO E DELL'OLIO»

#### Art. 9.

##### *Standard minimi di qualità*

1. Ai fini dell'adesione alla Strada, i centri culturali e di documentazione e/o i musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura, previsti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale, devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori:

a) ubicazione e specificità connesse al territorio facente parte della Strada;

b) la collezione di oggetti e di materiale documentario presente nei centri culturali e di documentazione, e nei musei dell'oliva e dell'olio e/o dell'agricoltura deve avere carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale;

c) apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli individuati dall'associazione della Strada.

2. I centri culturali e di documentazione, i musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura sono tenuti a:

a) raccordarsi tra di loro;

b) collaborare con l'associazione della Strada per la realizzazione di prodotti divulgativi e informativi, a carattere culturale, nel caso in cui i centri culturali e di documentazione o i musei siano gestiti da soggetto diverso dall'associazione;

c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale e internazionale;

d) divulgare materiale informativo sulla Strada approvato dall'associazione.

#### TITOLO IV

##### PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

#### Art. 10.

##### *Interventi*

1. Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale.

#### Art. 11.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti richiedenti, comprensive della documentazione, di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per l'istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla direzione regionale attività produttive e pervenire nel periodo 1° novembre/31 dicembre di ogni anno.

2. Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente alla direzione regionale attività produttive, entro le ore tredici dell'ultimo giorno utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'irricevibilità della stessa. Le domande irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Il responsabile del procedimento può, comunque, richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione del termine.

#### Art. 12.

##### *Criteri e priorità per la realizzazione degli interventi*

1. Gli aiuti previsti dall'art. 7, comma 1, della legge regionale, sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla Strada riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di centri di informazione, finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area olivicola interessata dalla Strada;

c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura dell'olivo e dell'olio. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;

d) adeguamento agli standard di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale;

e) creazione o adeguamento di centri culturali e di documentazione e/o di musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura in Umbria.

## Art. 13.

*Ordine di priorità tra soggetti beneficiari*

1. Il competente servizio della direzione regionale attività produttive individua, nei limiti delle disponibilità finanziarie, relativamente, agli interventi indicati all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale, secondo l'ordine di priorità dallo stesso previsto.

2. Il servizio di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all'art. 7, comma 1, lettera *d)* della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 7, comma 4 della legge regionale stessa, secondo il seguente ordine di priorità:

*a)* aziende oleo-olivicole associate aderenti alla associazione responsabile della Strada;

*b)* aziende oleo-olivicole singole aderenti alla associazione responsabile della Strada;

*c)* imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l'estrazione di olio extravergine di oliva DOP «Umbria», aderenti alla associazione responsabile della Strada.

## Art. 14.

*Graduatoria dei progetti ammissibili*

1. Per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)* della legge regionale, a parità di condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti al turista.

## Art. 15.

*Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile*

1. I soggetti beneficiari possono fruire del contributo secondo le indicazioni e nei limiti di cui all'art. 7, commi 2 e 4 della legge regionale.

2. La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale, con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitaria del prezzario regionale, inserite nell'elenco regionale per le opere pubbliche.

3. Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale, si tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di materiali di arredo, beni, macchinari, attrezzature, devono essere presentati i preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.

## Art. 16.

*Modifiche, varianti e proroghe*

1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano comunque il dieci per cento dell'investimento inizialmente previsto, tali da non modificare le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.

2. Proroghe all'esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate. Esse vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della direzione regionale attività produttive.

## Art. 17.

*Segnaletica e spese ammissibili*

1. La segnaletica è finalizzata a favorire l'accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali, associative ed espositive aderenti all'associazione responsabile della Strada.

2. La segnaletica deve caratterizzarsi, all'interno della Strada, per omogeneità grafica e per similitudine di dimensionamento, secondo criteri definiti dalla Regione.

3. La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria, deve tendere a sopperire alle eventuali carenze d'indicazioni delle singole strutture aderenti alla Strada, nonché ad individuarne territorio e il percorso.

4. Sono ammesse a contributo le spese relative:

*a)* alla realizzazione di tabelle contenenti le informazioni previste all'art. 2, commi 1 e 2;

*b)* all'acquisto della palificazione di sostegno;

*c)* alla creazione e alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la mappa della zona relativa alla Strada e i vari percorsi al suo interno, da esporre nei principali crocevia e in altri luoghi nevralgici di transito, comunque all'interno della zona di produzione presa in considerazione.

## Art. 18.

*Documentazione ai fini dell'art. 17*

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

*a)* progetto di massima relativo alla Strada, ai fini della esatta individuazione dei percorsi possibili, o per l'informazione necessaria al turista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione. La cartografia della Strada deve contenere il posizionamento dei segnali che si intendono installare e l'indicazione di quelli che si intendono sostituire. Il progetto deve tendere alla valorizzazione dell'immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla Strada;

*b)* parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non aderiscano all'associazione responsabile della Strada;

*c)* presa d'atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza;

*d)* relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.

## Art. 19.

*Centri di informazione, spese ammissibili e requisiti*

1. Per centro d'informazione della Strada si intende la struttura d'informazione finalizzata alla promozione, informazione e divulgazione della realtà olivicola, dal punto di vista produttivo, storico e culturale, nonché delle ulteriori risorse atte a valorizzare il territorio.

2. Sono ammesse a contributo:

*a)* spese di acquisto di materiale informatico, quali hardware, software, stampante, modem, di progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server internet;

*b)* spese per opere interne di ristrutturazione dell'edificio, impiantistica e materiale di arredo.

3. Sono richiesti i seguenti requisiti:

*a)* ciascun centro d'informazione deve essere gestito dall'associazione o da un ente locale facente parte della Strada, le cui finalità siano rivolte alla promozione e alla valorizzazione della Strada medesima;

*b)* il personale impiegato nel centro deve possedere un'adeguata professionalità.

## Art. 20.

*Documentazione ai fini dell'art. 19*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 19 vanno allegati i seguenti documenti:

*a)* certificazione attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;

*b)* rilievo dell'edificio da destinare a centro d'informazione in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;

*c)* progetto dei lavori strutturali interni all'edificio e della relativa impiantistica ed eventuale progetto di arredo;

d) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e attrezzature;

e) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento giunta al contributo regionale.

#### Art. 21.

##### *Centri culturali e di documentazione Musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura*

1. Ciascun centro culturale e di documentazione e/o museo dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura deve raccogliere, conservare ed esporre collezioni di oggetti e di testimonianze di particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale, tecnico-scientifica, artistica e antropologica.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la ristrutturazione di opere interne all'edificio e per l'impiantistica;

b) l'acquisto di beni e materiali per l'arredamento e per le strutture espositive;

c) l'acquisto di materiale informatico;

d) la catalogazione e la produzione di materiale informatico.

#### Art. 22.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 21*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 21 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificazione attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;

b) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di beni e materiali per l'arredamento, per le strutture espositive e informatici;

c) rilievo dell'edificio in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;

d) progetto di eventuali lavori strutturali interni all'edificio e impiantistica ed eventuale progetto di arredo;

e) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustre il calendario dei lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento, in aggiunta alla quota contributiva regionale;

f) relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona olivicola, il centro culturale e di documentazione e/o il museo dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura.

#### Art. 23.

##### *Adeguamento agli standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese non agricole produttrici di olio*

1. Possono essere presentate domande relative ai progetti per l'adeguamento agli standard di qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all'art. 3, comma 1.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la segnaletica d'ingresso all'azienda, con le indicazioni poste all'art. 2, comma 2;

b) la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere almeno un autopullman;

c) la sistemazione interna di locali, e relativa impiantistica, posti all'ingresso dell'azienda o nelle vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita, nonché materiale di arredo.

#### Art. 24.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 23*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 23 sono allegati i seguenti documenti:

a) rilievo dell'edificio e/o del luogo da sistemare, in scala 1:100, con planimetrie catastali;

b) progetto relativo alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori strutturali sull'edificio e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni, nonché di eventuale progetto di arredo;

c) documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di dieci anni;

d) preventivo delle spese relativo alla realizzazione della segnaletica, di cui all'art. 23, comma 2, lettera a);

e) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo.

#### Art. 25.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi previsti dal presente regolamento sono disciplinati, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in materia di documentazione amministrativa, nell'allegato al presente regolamento, contraddistinto con la lettera A), nonché per ulteriori aspetti operativi di dettaglio da atti amministrativi dell'amministrazione regionale.

#### Art. 26.

##### *Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi*

1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:

a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione di concessione edilizia o di dichiarazione di inizio attività e di dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme all'originale della conferma dell'ordine di materiali e attrezzature. L'erogazione dell'anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell'anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori;

b) a conclusione dei lavori, il beneficiario richiede l'accertamento finale e l'erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:

1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale per le opere edili;

2) certificati di agibilità del comune, per le opere sottoposte a concessione edilizia;

3) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

4) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l'approvazione, in quanto varianti non sostanziali;

5) fatture e altra documentazione equipollente, debitamente quietanzate, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;

6) relazione tecnico illustrativa;

7) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente servizio regionale.

#### Art. 27.

##### *Esecuzione degli interventi*

1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal servizio regionale competente.

#### Art. 28.

##### *Impegni, decadenza e revoca dei contributi*

1. Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5, si impegna, in sede di presentazione della domanda, a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari,

decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica.

2. L'amministrazione regionale autorizza, previa richiesta motivata, la trasformazione della destinazione, la cessazione o sospensione dell'uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.

3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:

a) la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all'art. 27;

b) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;

c) l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda.

4. Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto già liquidato, con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o nazionali.

Art. 29.

#### Controlli e verifiche

1. Il competente servizio regionale valuta la completezza documentale, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e l'leggibilità degli investimenti.

2. Gli accertamenti finali per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio competente, che può avvalersi della eventuale collaborazione di altre strutture dell'amministrazione regionale.

3. L'esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati.

Art. 30.

#### Controllo delle province

1. Le province di Perugia e Terni, ciascuna secondo la propria competenza, effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale.

Art. 31.

#### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina regionale dei procedimenti amministrativi concernente gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 21 giugno 2002

LORENZETTI

ALLEGATO A

## SERVIZIO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE

### SEZIONE PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

#### Procedura per le domande di contributo

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempi	Responsabile procedimento	Atto finale
Acquisizione domande, controllo documentazione, richiesta integrazione	Giorno successivo all'acquisizione delle domande	30 giorni	Responsabile sezione	Ammissibilità delle domande all'istruttoria - Nota richiesta integrazione
Istruttoria delle domande	Giorno successivo acquisizione integrazioni richieste	60 giorni	Responsabile sezione	Verbale istruttoria
Approvazione progetto, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	30 giorni	Responsabile sezione	Determinazione dirigenziale approvazione graduatoria
Invio comunicazione inammissibilità o irricevibilità o ammissibilità e termini per la realizzazione degli interventi	Data della determinazione dirigenziale di approvazione graduatoria	15 giorni	Responsabile servizio	Notifica inammissibilità o irricevibilità o ammissibilità
Anticipazione del contributo	Giorno successivo all'acquisizione documentazione	30 giorni	Responsabile sezione	Determinazione dirigenziale
Accertamento finale per la liquidazione dei contributi	Giorno successivo acquisizione documentazione	60 giorni	Responsabile sezione	Verbale di accertamento
Erogazione contributo	Giorno successivo acquisizione verbale	20 giorni	Responsabile sezione	Determinazione dirigenziale

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengono soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

*Regolamento regionale adottato dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell'assessore Bocci nella seduta del 12 giugno 2002, deliberazione n. 751.*

**02R0580**

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, n. 11.

**Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. In attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, è istituita l'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

1. Il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Regioni Campania, Molise, Abruzzo, e Puglia, riportato all'allegato A, forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. All'onere per il corrente esercizio finanziario, valutato in € 7.747,00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 1.1.1 dello stato di previsione della spesa, opportunamente impinguata della medesima entità mediante prelievo dell'occorrente somma dalla U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 3.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

BASSOLINO

ALLEGATO A

Protocollo d'intesa istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata autorità di bacino, con sede a Campobasso.

2. L'autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed, in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. L'autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

Art. 2.

*Delimitazione dei bacini idrografici*

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

Capo II

AUTORITÀ DI BACINO

Art. 3.

*Organi dell'autorità di bacino*

1. Sono organi dell'autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Art. 4.

*Comitato istituzionale*

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal Presidente della giunta regionale del Molise che lo presiede;
- b) dai Presidenti delle giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da assessori delegati;
- c) da un'assessore per ciascuna delle quattro regioni designato dalle rispettive giunte;

d) dai presidenti delle province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da assessori delegati.

2. L'eventuale delega è comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di vice presidente sono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'autorità di bacino.

#### Art. 5.

##### *Compiti del comitato istituzionale*

1. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino ha i seguenti compiti:

a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici;

b) adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione dei singoli piani di bacino;

c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

d) adozione delle misure di salvaguardia;

e) adozione dei singoli piani di bacino;

f) predisposizione dei singoli programmi d'intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi revisionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato all'autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

g) proposizione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'art. 1;

h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

i) controllo sull'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;

m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;

n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;

o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;

p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio ricerca e delle spese di funzionamento;

q) adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità.

2. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 6.

##### *Comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è composto da:

a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;

b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale tra il personale in servizio;

c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato; a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

#### Art. 7.

##### *Compiti del comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa, all'elaborazione dei piani di bacino.

#### Art. 8.

##### *Segretario generale*

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione d'appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con l'indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

## Art. 9.

*Compiti del segretario generale*

1. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegati;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) presiede il comitato tecnico;

g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altro compito che gli è attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

## Art. 10.

*Segreteria tecnico-operativa*

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato è trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

3. Entro tre mesi dall'approvazione, le Regioni, di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

## Art. 11.

*Funzioni della segreteria tecnico-operativa*

1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

a) funzioni di segreteria tecnico - amministrativa degli organi dell'autorità;

b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;

c) funzioni relative all'attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'autorità;

d) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

*Capo III*

## NORME FINANZIARIE

## Art. 12.

*Spese di funzionamento*

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Molise.

## Art. 13.

*Attività di studio e ricerca*

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991.

## Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente all'istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predisponde:

a) il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

b) il programma delle spese di funzionamento.

3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento;

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

*Capo IV*

## PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

## Art. 15.

*Piani di bacino*

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ad alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio-interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adottato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge;

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

## Art. 16.

*Programmi triennali*

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

## Art. 17.

*Schemi previsionali e programmatici*

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

*Capo V*

## NORME TRANSITORIE

## Art. 18.

*Quote di partecipazione*

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici, direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro

composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

- a) Regione Abruzzo: sette per cento;
- b) Regione Campania: cinque per cento;
- e) Regione Molise: settantasei per cento;
- d) Regione Puglia: dodici per cento.

## Art. 19.

*Sede dell'autorità di bacino*

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'autorità di bacino di un'adeguata sede;

2. Fino alla definitiva allocazione, l'autorità di bacino ha sede presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

## Art. 20.

*Segretario del comitato istituzionale*

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal presidente del comitato istituzionale.

## Art. 21.

*Segreteria tecnico-operativa*

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'art. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità;

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa, di intesa con la Regione Molise;

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 22.

*Regolamento di amministrazione e contabilità*

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità di bacino e lo trasmetta alle Regioni per la successiva approvazione.

## Art. 23.

*Misure di salvaguardia*

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

02R0650

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 2002, n. 12.

**Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;

b) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;

c) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso;

d) la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;

e) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso: emissione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;

b) inquinamento ottico: emissione diretta o indiretta di luce verso oggetti e soggetti, naturali o manufatti dell'uomo, che non è necessario illuminare;

c) piano illuminotecnico comunale - PIC: piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale e del piano urbanistico territoriale - PUT, ove esistenti, programma la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna nonché l'adeguamento delle installazioni esistenti sul territorio di competenza alle norme della presente legge.

## Art. 3.

*Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi*

1. Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

a) è vietata l'illuminazione diretta dal basso verso l'alto;

b) è vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale;

c) fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli impianti di illuminazione di edifici pubblici e privati che abbiano carattere monumentale e gli impianti per la valorizzazione degli edifici monumentali e di quelli di particolare interesse architettonico per i quali nel progetto sia esplicitamente motivata l'impossibilità tecnica di evitare l'illuminazione dal basso verso l'alto. In ogni caso, gli impianti in oggetto sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti dall'art. 6, comma 1, lettere e) e f) e, per le zone di particolare protezione, ai criteri disposti dall'art. 11, lettere c) e d);

d) è vietato l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo.

Analogo divieto si estende alla proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici d'acqua. È, altresì, vietato utilizzare le superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;

e) per le strade con traffico motorizzato vale la norma dell'Ente nazionale unificazione: UNI 10439/1995 - o norma della Commissione europea di normazione - CEN - per gli aspetti fotometrici, la norma del comitato elettrotecnico italiano - CEI - 74-7 per gli aspetti elettrici;

f) per le aree urbane con traffico prevalentemente pedonale si fa riferimento alle raccomandazioni contenute nella pubblicazione della Commission International de l'Eclairage - CIE - n. 136 del 2000 - Guida all'illuminazione delle aree urbane o norma CEN.

## Art. 4.

*Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti*

I componenti di impianto hanno i seguenti requisiti:

a) efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w;

b) rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90 per cento;

c) rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90 per cento;

d) per l'illuminazione degli impianti sportivi e per l'illuminazione monumentale è consentito l'uso di lampade agli alogenuri; è, altresì, consentito l'uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti con al massimo dieci punti luce; è vietato l'uso di lampade al mercurio;

e) impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°.

f) per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla forma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.

## Art. 5.

*Ottimizzazione del progetto*

1. Per una data-combinazione lampada/apparecchio di illuminazione, i parametri geometrici degli impianti di illuminazione stradale sono scelti in modo che l'interdistanza tra i centri luminosi risulti la massima possibile.

2. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna è scelto in modo da minimizzare i consumi energetici - piano ottimale.

#### Art. 6.

##### *Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico*

1. Per gli impianti, i requisiti tecnici richiesti sono:

a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei beni culturali e dei centri storici e le caratteristiche delle lampade si armonizzano con i colori degli ambienti e dei beni culturali esistenti;

b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di illuminazione e gli altri componenti, sorgenti, pali, cavi, non costituiscono inquinamento visivo non hanno stile incompatibile con l'ambiente, non sono installati su o in prossimità dei manufatti artistici e non sono in numero eccessivo-effetto foresta:

c) per gli impianti di carattere ornamentale e di arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti simili dotati di ottica interna è consentita una emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°;

d) per gli impianti ornamentali e di arredo urbano con ottiche aperte di ogni altro tipo è consentita una emissione massima di 35 cd/klm 90°, 5 cd/klm fino a 100°, 0 cd/klm oltre 100°;

e) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a carattere monumentale o architettonico, l'impianto è progettato in modo che il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore non superi il 10 per cento per le sagome irregolari, e il 5 per cento, per le sagome regolari, di quello fuoriuscente dai corpi illuminanti, con luminanza media mantenuta delle superfici di 1 cd/mq, se i dintorni sono bui, 2 cd/mq, se i dintorni sono illuminati; in tali zone è assicurata, negli orari previsti, una riduzione complessiva della potenza impegnata non inferiore al 50 per cento;

f) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici che non hanno carattere monumentale l'impianto è progettato in modo da contenere rigorosamente l'emissione del flusso luminoso entro il perimetro dell'edificio e con luminanza media delle superfici di 1 cd/mq.

#### Art. 7.

##### *Regolatori di flusso luminoso*

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sono muniti di dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30 per cento dopo le ore 23 e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali dispositivi non è inferiore al 97 per cento.

2. Per gli impianti di illuminazione di strade extraurbane e di quelle urbane, aventi classe da A a D, come indicate dalla norma UNI 10439/95, sono adottati dispositivi idonei alla riduzione automatica dei livelli d'illuminamento/luminanza ai valori minimi mantenuti di progetto.

3. Per le aree a traffico prevalentemente pedonale i comuni applicano i dispositivi di cui al comma 1.

4. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato alle ore 24; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento è fissato all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna, è vietata l'illuminazione dal basso verso l'alto.

#### Art. 8.

##### *Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione*

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei parchi nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), sono adeguati alle norme della presente legge entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore.

2. Entro quarantotto mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di osservazione.

3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e privati, non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, soggetti ad obsolescenza, sono obbligatoriamente sostituite con altre rispondenti ai requisiti della presente legge.

4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni, il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell'adeguamento degli impianti alle norme della presente legge, all'atto della dichiarazione inizio lavori - DIA - i soggetti interessati predispongono ed inviano all'ufficio tecnico comunale - UTC - apposito progetto redatto da professionista abilitato. Dal progetto risulta la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.

5. I comuni individuano nel PIC i beni culturali e architettonici da valorizzare d'intesa con la competente soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici.

#### Art. 9.

##### *Contributo regionale*

1. La Regione partecipa alle spese per l'adeguamento degli impianti di illuminazione di cui alla presente legge.

#### Art. 10.

##### *Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il settore ecologia della Regione Campania, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione e l'elenco delle associazioni di astrofili in cui sono indicati:

a) gli osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività scientifiche e di divulgazione culturale di rilevante interesse regionale con la relativa fascia di particolare protezione, di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente legge;

b) le associazioni di astrofili presenti nella Regione Campania e il rispettivo territorio di competenza di cui all'allegato 3 che forma parte integrante della presente legge;

c) l'elenco delle aree protette in Campania, di cui all'allegato 4 che forma parte integrante della presente legge.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, allegati 2 e 3, sono aggiornati con deliberazione della giunta regionale e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. La società astrofila italiana - SAIt- e la Unione astrofili italiani - UAI - inviano annualmente alla Regione l'elenco aggiornato degli osservatori astronomici professionali e non professionali e delle associazioni di astrofili presenti sul territorio regionale. L'elenco di cui all'allegato 4 è automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette.

3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono individuate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e sono pari, rispettivamente, a 2 chilometri per gli osservatori professionali e non professionali inseriti nel tessuto urbano, a 10 chilometri per gli osservatori professionali e non professionali non ricadenti nelle aree urbane e a 2 chilometri per i siti di osservazione, di cui all'allegato 2 e successive modifiche,

ai confini amministrativi dei comuni in cui ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui all'allegato 4, i comuni il cui territorio sia compreso anche solo in parte nelle zone di particolare protezione estendono le norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.

4. Gli Osservatori astronomici professionali e non professionali, la SAIt, la UAI, le associazioni di astrofili, l'Associazione italiana di illuminazione - AIDI- e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione - ASSIL - collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della presente legge anche secondo il disposto degli articoli 12 e 16.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per le zone di particolare protezione*

1. Nelle zone di particolare protezione valgono, oltre ai disposti degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i seguenti valori di progetto:

a) impianti di cui all'art. 4, comma e), emissione massima 0 cd/klm a 90° ed oltre;

b) impianti di cui all'art. 4, comma f), emissione massima 10 cd/ klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre con fari simmetrici e 0 cd/ldm a 90° ed oltre se asimmetrici;

c) impianti di cui all'art. 6, comma c), emissione massima 10 cd/ klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre;

d) impianti di cui all'art. 6, comma d), emissione massima 25 cd/ klm a 90°, 5 cd/klm a e 0 cd/klm a 110° ed oltre.

#### Art. 12.

##### *Competenze della Regione*

1. Sono di competenza della Regione:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici professionali e non professionali e la individuazione delle relative zone di particolare protezione;

b) la tenuta e l'aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di province e comuni;

c) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale e delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione;

d) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto della presente legge con campagne promozionali, convegni ed altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione con l'Università, con gli ordini professionali, con l'Associazione italiana di illuminazione - AIDI - delegazione Campania, con l'Associazione nazionale produttori di illuminazione -ASSIL-, con la Società astronomica italiana SAIt, con l'Unione astrofili italiani - DAI - e con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

e) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati presso gli ordini professionali, anche con la collaborazione di enti e associazioni specialistiche;

f) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni di astrofili presenti in Regione.

#### Art. 13.

##### *Competenze delle province*

1. Le province, secondo le proprie competenze, esercitano il controllo sull'applicazione della presente legge.

2. Le province, con i proventi delle sanzioni di cui all'art. 19 ed all'allegato 1:

a) finanziano iniziative di diffusione delle finalità della presente legge;

b) incentivano l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alla presente legge.

#### Art. 14.

##### *Competenze dei comuni*

1. Sono di competenza dei comuni:

a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

c) la promozione e l'incentivazione dell'adeguamento, della progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna alle norme tecniche fissate dalla presente legge;

d) la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche stabilite per gli impianti di illuminazione esterna;

e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 ed all'allegato 1.

2. I proventi delle sanzioni introitati sono prioritariamente impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle norme della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla corrispondente UPB del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2002, nella cui declaratoria si aggiunge: «Interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici negli impianti pubblici di illuminazione esterna», per un importo di dieci milioni di euro.

2. Per gli esercizi degli anni successivi, gli stanziamenti sono determinati in due milioni annui di euro per i primi due anni e successivamente sono determinati secondo le esigenze e le disponibilità e si fa fronte con apposita legge di bilancio.

#### Art. 16.

##### *Contributi regionali ai comuni e alle aree naturali protette*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche della presente legge, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, tenendo conto dell'entità territoriale e demografica del comune richiedente.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:

a) ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso, purché conformi alla presente legge;

b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell'art. 10 e degli allegati 2 e 4.

3. La Regione concede contributi agli enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette di cui all'art. 10 per la realizzazione degli spazi da destinare all'osservazione astronomica e alla didattica astronomica per i visitatori dei parchi. Tali contributi,

nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non superano il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non sono concessi per un importo superiore a quindicimila euro per ogni area. Le associazioni di astrofili costituiscono interlocutore privilegiato degli Enti per la collaborazione alla gestione di tali aree.

4. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 3, i comuni e gli enti presentano domanda alla Regione con allegato il progetto degli interventi proposti redatto da professionista abilitato da cui risulti con chiarezza il rispetto delle norme della presente legge e l'indicazione della relativa spesa.

5. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda di cui al comma 4, la giunta regionale determina l'entità e le modalità di concessione.

#### Art. 17.

##### *Deroghe*

1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:

a) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea;

b) gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto schermante;

c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui al comma 2, per un limite massimo di tre giorni al mese per ogni comune interessato;

d) gli impianti con massimo cinque punti-luce e con emissione non superiore a 1.200 lumen per punto purché il flusso diretto verso l'emisfero superiore non ecceda il 20 per cento di quello nominale prodotto dalle lampade;

e) le strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico ed all'amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;

f) per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il divieto dell'impiego di giostre e fasci luminosi e di illuminazione dal basso verso l'alto.

2. Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), sono presentate all'ufficio tecnico comunale interessato. In caso di mancata risposta si applica il criterio del silenzio assenso.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia*

1. In assenza di un piano illuminotecnica urbano, ai fini della protezione contro l'inquinamento luminoso, ogni territorio comunale è suddiviso in zone secondo la classificazione della norma UNI 10819/1999.

#### Art. 19.

##### *Sanzioni*

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte della provincia competente, delle sanzioni di cui all'allegato 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

BASSOLINO

ALLEGATO 1

#### SANZIONI

In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia competente applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500 per impianti fino a 30 punti luce, da euro 1.000 a euro 5.000 per impianti oltre i 30 punti luce, di euro 1.500 se la violazione riguarda l'impiego di giostre luminose o fasci laser.

Nel caso la violazione accertata riguardi l'impiego di giostre luminose o fasci laser è disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro dell'impianto.

I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla messa a norma secondo la presente legge entro 90 giorni dalla irrogazione della sanzione.

ALLEGATO 2

#### ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli).

#### ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI

Osservatorio sociale dell'Unione astrofili napoletani - Capodimonte (Napoli);

Osservatorio sociale «Gian Camillo Gloriosi» - Montecorvino - Rovella (Salerno);

Osservatorio Astronomica dell'HYDRA «Aresta» - Petina (Salerno).

ALLEGATO 3

#### ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO DI COMPETENZA

1. Associazioni delegazioni UAI:

Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli - provincia di Napoli - provincia di Avellino - provincia di Benevento);

Associazione astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - provincia di Salerno);

Centro astronomico «Neil Armstrong» (CANA) - Salerno - (Salerno - provincia di Salerno - provincia di Avellino);

Associazione astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Caserta - provincia di Caserta - provincia di Benevento).

2. Altre Associazioni:

Gruppo astrofili vesuviani (GAV) - S. Giuseppe Vesuviano - (provincia di Napoli);

Gruppo astrofili di Montella - Montella (provincia di Avellino);

Unione astrofili Embricera 1999 (UAE 1999) - Summonte (provincia di Avellino);

Unione maddalonese amici del cielo (UMAC) - Maddaloni (provincia di Caserta).

## ELENCO AREE PROTETTE IN CAMPANIA

<i>TIPO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>PROV</i>	<i>PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO</i>
PARCHI NAZIONALI	CILENTO-VALLO DI DIANO	SA	Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95
	VESUVIO	NA	Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95
PARCHI REGIONALI (l. r. 33/93)	PARTENIO	AV	Delibera 12/2/99 n. 59
	MATESE	CE	Delibera 12/2/99 n. 60
	ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO	CE	Delibera 12/2/99 n. 61
	TABURNO - CAMPOSAURO	BN	Delibera 12/2/99 n. 62
	MONTI PICENTINI	SA/AV	Delibera 12/2/99 n. 63
	CAMPI FLEGREI	NA	D.P.G.R.C. 5569 del 2/6/95
	LATTARI	NA	In via di perimetrazione
RISERVE NATURALI REGIONALI (l. r. 33/93)	FOCE SELE - TANAGRO	SA	Delibera 12/2/99 n. 64
	FOCE VOLTURNO - COSTA LICOLA	CE/NA	Delibera 12/2/99 n. 65
	MONTI EREMITA - MARZANO	SA	Delibera 12/2/99 n. 66
	LAGO FALCIANO	CE	Delibera 12/2/99 n. 67
RISERVE NATURALI STATALI	CASTELVOLTURNO	CE	D.M.13/7/77
	CRATERE DEGLI ASTRONI	NA	D.M. 24/7/87
	TIRONE - ALTO VESUVIO	NA	D.M. 29/3/72
	VALLE DELLE FERRIERE	SA	D.M. 29/3/72
AREA MARINA PROTETTA	PUNTA CAMPANELLA	NA	D.M. 12/12/97
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE	OASI BOSCO DI SAN SILVESTRO	CE	Convenzione 6/2/93
	OASI NATURALE M. POLVERACCHIO	CE	Convenzione 28/1/94
	PARCO NATURALE DIECIMARE	SA	L.R. n. 45 del 29/5/80

## REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 2002, n. 5.

**Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002)

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### STRADE E ROTTE DEL VINO

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate «Strade».

2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.

3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

##### Art. 2.

##### *Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino*

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.

2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'art. 8.

3. Il comitato promotore presenta all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corre-

data da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

4. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.

5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.

6. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.

7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

##### Art. 3.

##### *Comitati di gestione*

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'art. 2, comma 1.

2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'art. 8.

3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

##### Art. 4.

##### *Equiparazione alle attività agrituristiche*

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la miscita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

## Art. 5.

*Enoteca regionale della Sicilia*

1. È istituita l'ente regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000 - 2006. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.

2. L'attività dell'ente regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'ente regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.

3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'ente regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

4. L'ente regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:

a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;

b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;

c) organizzare corsi e stage formativi;

d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

5. Ai fini della realizzazione dell'ente regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.

6. L'ente regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad entente nazionali.

7. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'ente regionale con quella dell'istituto regionale della vite e del vino.

## Art. 6.

*Musei della vite e del vino*

1. Nell'ambito di ciascuna strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della strada.

2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'ente dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della strada.

3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della strada.

4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

## Art. 7.

*Centri di informazione e di accoglienza*

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.

2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previo accordi e convenzioni con le medesime.

3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla strada.

## Art. 8.

*Requisiti di qualità*

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.

2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

## Art. 9.

*Segnaletica delle strade*

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.

## Art. 10.

*Finanziamento degli interventi*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:

a) creazione del simbolo identificativo della strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;

b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;

c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;

d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'art. 8;

e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

a) comitati di gestione;

b) enti locali;

c) altri soggetti pubblici e privati.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'art. 10.

2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'art. 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella H, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303.

## Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

## Art. 13.

*Norma di salvaguardia comunitaria*

1. I contributi di cui all'art. 10, rientranti nel punto 4.3 degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola *de minimis*.

2. Ogni altro aiuto previsto dall'art. 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti orientamenti per il settore agricolo, dagli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'art. 28 del trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della comunità europea.

## Art. 14.

*Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni*

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola *de minimis* alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le strade.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

## TITOLO II

NORME URGENTI  
SULL'INVENTARIO VITICOLO DELLA SICILIA

## Art. 15.

*Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26*

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente:

«*c)* cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 11».

3. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche».

4. Le lettere *a)* e *g)* dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono così sostituite:

«*a)* la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'art. 14;

*g)* il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola».

5. L'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni *a)* e *b)* dell'anagrafe vitivinicola di cui all'art. 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in applicazione dell'art. 16 del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'art. 19 del regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000».

6. L'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è così sostituito:

«L'albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'art. 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000».

7. Le lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.

8. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

9. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

10. Dopo l'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis — 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni».

## Art. 16.

*Deroga all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catasto soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli E e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al servizio V produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

## Art. 17.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*

1. A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

## TITOLO III

## ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

## Art. 18.

*Indennità compensativa ed agricoltura biologica*

1. All'art. 57, lettera *c*), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole «delle indennità compensative di cui all'art. 14 del Regolamento CE n. 1257/1999» sono sostituite dalle parole «della indennità compensativa pregressa di cui all'art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32».

2. Gli stanziamenti di cui all'art. 57, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura FIB del piano di sviluppo rurale attuativo del regolamento CE n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

## Art. 19.

*Disposizioni per il bilancio dell'ESA*

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.

## Art. 20.

*Attività Istituto della vite e del vino*

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.

2. È autorizzata l'erogazione all'istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

## Art. 21.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2002.

CUFFARO

02R0657

## LEGGE 2 agosto 2002, n. 6.

**Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Collegamenti marittimi con le isole minori*

1. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 l'ulteriore spesa in termini di competenza di 6.000 migliaia di euro, che si iscrive alla U.P.B. 12.3.1.3.1., e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99 (capitolo 876005) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2002.

CUFFARO

02R0658

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651796/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 1 1 6 \*

€ 3,20